SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 306**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992. (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 510.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 511.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate. Pag. 7

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 512.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative . . . . Pag. 8

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1992, n. 513.

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1992.

Proroga dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1987. Pag. 43

DECRETI DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 2 ottobre 1992, n. 514.

Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187 . . . . . . Pag. 44

DECRETO 29 dicembre 1992.

Istituzione di nuove marche di concessione governativa da L. 60.000 per passaporti e altri atti amministrativi Pag. 60

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 29 dicembre 1992.

Concessione in esclusiva alla società Iritel dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico attualmente gestiti dall'ASST e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed approvazione della relativa convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Iritel . . Pag. 60

Ministero del tesoro

DECRETO 29 dicembre 1992.

Delega al Governatore della Banca d'Italia a disporre nei casi di urgente necessità la temporanea sospensione delle quotazioni di una o più delle valute quotate in borsa, allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi . . . . . . Pag. 75

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni. (Provvedimento n. 20/1992). . . . Pag. 76

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Cassa conguaglio per il settore elettrico: modifica quota percentuale direttamente trattenuta dall'Enel a titolo di acconto per il rimborso degli oneri nucleari. (Provvedimento n. 22/1992) . . . . Pag. 76

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 77

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 28 dicembre 1992, n. 18.

Importazione di banane fresche per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993 . . . . Pag. 80

ESTRATTI SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo all'approvazione e alla pubblicazione di decreti legislativi e regolamenti governativi di recepimento di direttive CEE. Pag. 81

Ministero dei trasporti:

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva numero 91/662/CEE del 6 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna in caso di urto. Pag. 81

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva numero 92/21/CEE del 31 marzo 1992 relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1. Pag. 81

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva numero 92/22/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi. Pag. 82

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva numero 92/23/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché del loro montaggio. Pag. 82

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva numero 92/24/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai dispositivi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore . . . . Pag. 82

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva numero 92/53/CEE del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . . . . Pag. 82

Ministero del tesoro:

Media dei titoli del 21 e del 22 dicembre 1992 . Pag. 83

Cambi giornalieri del 30 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 87

Ente ferrovie dello Stato S.p.a.: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 87

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1992, n. **515.**

Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **516.**

Attuazione della direttiva 89/666/CEE relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di Società soggette al diritto di un altro Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **517.**

Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **518.**

Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **519.**

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione.

Da 92G0565 a 92G0569

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 510.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalità previste dal citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

3. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni in materia sanitaria sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

4. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle

quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

5. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.

6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

7. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

8. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

9. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d'anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

10. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0559

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 511.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative nelle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

a) coniuge superstite e figli, se a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) genitori;

d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati all'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 ed il coniuge superstite ed i figli dei soggetti di cui all'articolo 1 hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1874 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 1.700 milioni per l'anno 1992 e a lire 100 milioni a decorrere dal 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1878 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0560

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 512.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Art. 2.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Art. 3.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Art. 4.

Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 gennaio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 5.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti.

Art. 6.

Recupero della base contributiva

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 7.

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.»

Art. 8.

Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 31 dicembre 1992, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.».

Art. 9.

Progetti finalizzati

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 10.

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili nell'anno finanziario 1992, non impegnate alla chiusura di detto anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 11.

Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del tesoro, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 12.

Interventi nel settore cantieristico e armatoriale

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle iscritte al capitolo 3575 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 13.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Art. 14.

Cooperazione allo sviluppo

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministero del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 15.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 16.

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato al 31 marzo 1994.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore dei lavoratori immigrati e disciplina dell'attività dei girovaghi».

Art. 18.

Proroga del funzionamento per il Comitato di Osimo

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-95.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Il programma di opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, in adempimento di obblighi internazionali, mantiene efficacia per l'anno 1993.

4. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1992, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a banche e fondi».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0563

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1992, n. 513.

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate da direttive della Comunità economica europea e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'imposta locale sui redditi dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÉ ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI.

Capo I

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

Art. 1.

Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dalla Amministrazione finanziaria;

c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da paesi comunitari, extracomunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

3. Ai fini dell'applicazione del Titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Busingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

Art. 2.

Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;

b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

Art. 3.

Accertamento, liquidazione e pagamento

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. Per il pagamento dell'imposta di consumo sul gas metano restano in vigore le modalità e i termini vigenti. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa dalle dogane con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

Art. 4.

Regime del deposito fiscale

1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle disposizioni sulle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario autorizzato è obbligato:

a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilità;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l' arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.

Art. 5.

Abbuoni per perdite e cali

1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

Art. 6.

Circolazione di prodotti soggetti ad accisa

1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.

2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore, del pagamento dell'accisa dovuta sulla merce trasportata; la garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata.

2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è tenuto ad informare le competenti autorità del paese di provenienza.

Art. 8.

Operatore professionale

1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1

Art. 9.

Rappresentante fiscale

1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intra-comunitaria.

2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Art. 10.

Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro

1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, nè quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.

Art. 11.

Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

a) sigarette, 800 pezzi;

b) sigaretti (di peso non superiore a 3 gr/pezzo), 400 pezzi;

c) sigari, 200 pezzi;

d) tabacco da fumo, 1 Kg;

e) bevande spiritose, 10 litri;

f) prodotti intermedi, 20 litri;

g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;

h) birra, 110 litri.

3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

Art. 12.

Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.

2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 30 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

Art. 13.

Prodotti muniti di contrassegno fiscale

1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

Art. 14.

Rimborso dell'accisa

1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 15.

Esenzioni

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE per gli usi consentiti;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i medesimi prodotti.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

Art. 16.

Regimi particolari

1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza dal territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

Capo II

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

Art. 17.

Prodotti soggetti ad accise

1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indicate, i seguenti oli minerali:

a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35): lire 914.000 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33): lire 827.000 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri;

e) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg (1):
1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;

f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):
1) per autotrazione: lire 477.420 per 1000 kg;
2) per combustione: lire 245.000 per 1000 kg (2);

g) gas metano (codice NC 2711 29 00):
1) per autrotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili: lire 258 al mc (3), (4), (5);
usi industriali: lire 20 al mc (6).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

(1) L'aliquota di lire 90.000 per 1000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75%, oli da gas 25%; fluidi: densi 70%, oli da gas 30%; fluidissimi: densi 5%, oli da gas 95%. Gli oli combustibili, aventi un colore diluito (C) maggiore di 7,5, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

(2) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti impiegati negli usi di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento dal 1° gennaio 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995.

(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 12 al mc; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 77 al mc. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

usi civili: lire 164 al mc.;
usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione.

(5) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili.

(6) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano come combustibile nel settore alberghiero e in tutte le attività produttive di beni svolte dalle imprese industriali, artigianali ed agricole.

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti ad eccezione del prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati nei limiti del contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido-simile o del gas naturale.

4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della Nomenclatura Combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

Art. 18.

Fatto generatore dell'accisa

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;

b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa.

3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 19.

Definizione di stabilimento di produzione

1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a «trattamento definito» ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

3. Non si considera produzione di oli minerali:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

Art. 20.

Impieghi agevolati

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Capo III

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

Art. 21.

Birra

1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.

2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

Art. 22.

Vino

1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dal 1° gennaio 1993 si applica l'aliquota zero.

2. Si intendono per:

a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera *b)*, aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

Art. 23.

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

2. Si intendono per:

a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera *b)* del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

Art. 24.

Prodotti intermedi

1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Art. 25.

Alcole etilico

1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

2. Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

Art. 26.

Esenzioni

1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale dello Stato e destinati alla minuta vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché divenuti non idonei al consumo umano.

Capo IV

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

Art. 27.

Prodotti soggetti ad accisa

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e i sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo.

2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo»;

b) nel secondo comma, lettera *c)*, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-*bis)* è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.».

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, le parole «per i generi importati» sono sostituite dalle parole «per i generi di provenienza comunitaria o importati dai paesi terzi».

4. Ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei predetti depositi è rilasciata da apposito ufficio del Servizio per i monopoli fiscali, il lotto e le lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati introdotti nei depositi fiscali di cui al presente comma sono corrisposte all'atto della immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio.

5. Presso il Ministero delle finanze è istituito il «Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie», per l'esercizio delle funzioni e delle attività per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, nonché di quelle di interesse generale già affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio è preposto un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in società per azioni; presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggior onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 1993, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 287.

Art. 28.

Aliquote

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1993, come segue:

a) sigarette.	56 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali . . .	23 per cento;
c) sigari e sigaretti altri	46 per cento;
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo	54 per cento;
e) tabacco da masticare	24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto	24,78 per cento.

2. Per le sigarette l'aliquota di cui al comma 1, lettera *a)*, è elevata, a decorrere dal 1° maggio 1993, al 57 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) prodotti riutilizzati dal produttore.

Capo V

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Art. 29.

Criteri generali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti a tale data e con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, ~~allo stato tal quale o contenuti in altri~~ prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1985, n. 825, e successive modificazioni.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

Art. 30.

Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti e nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2.

5. Gli oli lubrificanti ottenuti attraverso la rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione. Gli oli usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione.

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi, (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli o di altri manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Mutua assistenza per recupero crediti

1. Il primo comma dell'articolo 346-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera *a)*, dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)* della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera *b)*, dell'atto di adesione;

d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.».

Art. 32.

Compiti degli uffici tecnici di finanza
Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni

1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente decreto si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire 3 milioni.

4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati anche dalla Guardia di finanza.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro sessanta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.

3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

4. L'aliquota ridotta d'imposta, prevista dal n. 6 della tabella *A* allegata al presente decreto, è dovuta anche sulle giacenze di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo esistenti, alla data di applicazione della predetta aliquota, presso i depositi all'ingrosso ed i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di tali prodotti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10 della medesima legge, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

5. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976 n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

6. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

7. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente Titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34.

Adeguamenti alla normativa comunitaria

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 35.

Soppressione di imposte

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, sono soppresse le seguenti imposte:

a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, ripettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.

3. Sulle giacenze di zucchero detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 10 tonnellate, dagli esercenti magazzini commerciali è dovuto il rimborso dell'imposta assolta; i soggetti interessati devono presentare all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro il 1° febbraio 1993, con copia della documentazione dalla quale risulti l'entità della giacenza denunciata.

4. Sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente decreto presso magazzini o esercizi di vendita, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta, nella misura che risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A, 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F, 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. I soggetti interessati devono presentare all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro il 1° febbraio 1993, elencando per ciascuna categoria, marca e tipo di prodotto, le bollette d'importazione o le fatture d'acquisto, non anteriori, in entrambi i casi, al 1° gennaio 1991. Per ciascuna categoria, marca e tipo, si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Nell'istanza deve essere dichiarato anche il valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992; non viene presa in considerazione, ai fini del rimborso, la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore.

5. Per il rimborso previsto dai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14; in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli corrisposti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

6. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 30 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

7. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I soggetti interessati devono presentare all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 marzo 1993, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 36.

Modificazione di talune aliquote

1. Nella tabella *A*, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente:

«36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);».

2. Nella tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:

«24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui al numero 21) nonché quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera *a)* dello stesso articolo;

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al precedente n. 21) e alla realizzazione degli interventi di cui al precedente n. 25);».

3. Nella tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24), 104) e 123), sono sostituiti dai seguenti:

«24) tè, mate (v.d. 09.02 - 09.03);

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

123) spettacoli cinematografici; spettacoli sportivi; spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante»;

c) sono aggiunti i seguenti numeri:

«127-*bis)* somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa *T* 1, prevista dal provvedimento del Comitato internazionale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg;

127-*ter)* locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

127-*quater)* prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-*quinquies)* opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;

127-*sexies)* beni forniti relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-*quinquies)*;

127-*septies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-*quinquies)*;

127-*octies)* prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula dei contratti di locazione immobiliare di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rese a non aderenti o non associati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.».

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di:

1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. 22.07);

5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);

10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);

11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, regolamentate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;

4) prestazioni di trasporto aereo di persone.

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fà luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole «ed al 27,55 per cento quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento» e, nel secondo periodo, le parole «per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento».

Capo II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 37.

Operazioni intracomunitarie

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 38.

Acquisti intracomunitari

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera *c)* di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese o arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera *e)*, costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera *h)*, del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della temporanea importazione in esenzione dei dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera *c)*, dai soggetti passivi per i quali l'imposta totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera *c)*, non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

Art. 39.

Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Art. 40.

Territorialità delle operazioni intracomunitarie

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

Art. 41.

Cessioni intracomunitarie non imponibili

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-*ter*, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera *a)*:

a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti ivi soggetti passivi di imposta, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso dai committenti o da terzi per loro conto;

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera *c)*, non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della temporanea importazione in esenzione dei dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizio indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Art. 42.

Acquisti non imponibili o esenti

1. Sono non imponibili o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Art. 43.

Base imponibile ed aliquota

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 44.

Soggetti passivi

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38 dal cessionario designato;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 45.

Detrazione

1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa o di arti e professioni.

Art. 46.

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b)*, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di impresa o di arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve, entro il quindicesimo giorno successivo, emettere, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

Art. 47.

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, e di cui all'articolo 46, commi 1, secondo periodo, e 5, devono essere annotate, previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della loro numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso.

3. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

Art. 48.

Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.

Art. 49.

Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

Art. 50.

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *a)* e *c)*, e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese o arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese o arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno

optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio, al superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto, attribuisce il numero di partita IVA.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455. L'elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonché la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera *c)*, devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 455 del 1992, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

Art. 51.

Disposizioni relative ai produttori agricoli

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 2, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera *a)* dal comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34, come modificato dall'articolo 66, comma 6, del presente decreto, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all'articolo 38-*ter* del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Art. 52.

Cessioni a viaggiatori

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Art. 53.

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera *e)*, nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto

di' acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

Art. 54.

Sanzioni

1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 2.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.

4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.

8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

Art. 55.

Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

Art. 56.

Norme applicabili

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.

Art. 57.

Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti del presente decreto:

a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera *a)*:

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati o montati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.»;

B) nell'articolo 8, primo comma, lettere *a)* e *b)*, le parole «all'estero o comunque fuori dal territorio doganale» sono sostituite dalle parole «fuori del territorio della Comunità economica europea»;

C) nell'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, le parole «nei bagagli personali fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole «nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea»;

D) nell'articolo 8, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma»;

E) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle fatture relative a cessioni intracomunitarie»; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992»;

F) l'articolo 38-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 38-*quater* (*Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri*). — 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.»;

G) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (*Importazioni*). — 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera *b)*:

a) le operazioni di immissione in libera pratica;

b) le operazioni di perfezionamento attivo secondo le disposizioni della Comunità economica europea;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, indicati con decreto del Ministro delle finanze in ottemperanza a disposizioni della Comunità economica europea.

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima»;

h) nell'articolo 68 la lettera *e)* è soppressa;

i) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione»;

l) nell'articolo 73-*bis*, secondo comma, primo periodo, dopo le parole «o dell'importatore» sono aggiunte le parole «ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari» e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole «o importatori» sono aggiunte le parole «ovvero agli acquirenti intracomunitari»;

m) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole «L'imposta afferente l'importazione» sono inserite le parole «o l'acquisto intracomunitario».

Art. 58.

Operazioni non imponibili

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari e commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

Art. 59.

Rimborsi a soggetti non residenti

1. Le disposizioni dell'articolo 38-*ter*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto.

Art. 60.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nella Comunità dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data.

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza avendo come destinatario il medesimo soggetto che li aveva esportati;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

6. Per le cessioni intracomunitari di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

TITOLO III

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Capo I

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE.

Art. 61.

Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1993, gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

Art.	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
4	1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):		1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).
	a) atto costitutivo	500.000	2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
	b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile	250.000	
	2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)	250.000	
88	1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:		1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.
	a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;		
	— tassa per l'attribuzione e annuale	250.000	2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale la attestazione di versamento della tassa annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.
	b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):		3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.
	— tassa per l'attribuzione e annuale	100.000	4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 62.

Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994";

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.»;

c) nel comma 13-*bis*, introdotto dall'articolo 10, comma 5- *quater*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole «di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1», sono aggiunte le seguenti: «ovvero al comma 20»;

d) il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. Se in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonchè le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

e) nel comma 27, le parole «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

2. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi nominativi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.».

4. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno».

5. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1992 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio 1993.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun

anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonchè riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

7. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

8. All'onere derivante dal comma 7, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 6 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993.

10. Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è soppresso.

11. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. Per l'anno 1993 ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non è dovuto il versamento, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

13. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.

Art. 63.

Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici.

1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, comma 13, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che scade il 31 dicembre 1992, è prorogato al 31 gennaio 1993.

4. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993; si applicano le procedure richiamate nell'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

5. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono altresì tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori di beni pubblici obbligati al solo pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non anche a quello di un canone per la medesima utilizzazione. Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia, l'imposta non è in ogni caso dovuta se il suo importo non supera lire 5.000.»;

c) all'articolo 7, comma 1, le parole da «nel termine» fino a «comma 2» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'obbligo di presentazione della denuncia deve essere adempiuto almeno dieci giorni prima del termine per il pagamento del canone sul quale è dovuta l'imposta; tutti i soggetti che ottengono la disponibilità di beni pubblici successivamente al 31 dicembre 1992 sono obbligati ad effettuare la denuncia negli stessi termini.».

6. Le denunce di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, che, anche per effetto delle disposizioni recate dal comma 5 del presente articolo, devono essere presentate anteriormente al 31 marzo 1993, possono essere presentate fino a tale data.

Art. 64.

Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri

1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.».

2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione» sono sostituite dalle parole: «in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata».

Art. 65.

Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso

1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all' articolo 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, lettera *a)*, dello stesso decreto legislativo di potenza superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.

2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;

b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

c) motocicli:

1) da 11 a 13 cavalli fiscali lire 1.000.000;
2) oltre 13 cavalli fiscali lire 1.500.000.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

4. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC + NO x 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

Art. 66.

Modificazioni di disposizioni agevolative

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per la durata della concessione affidata a detta società.

3. L'imposta fissa di registro di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle operazioni di scissione ed alle cessioni di aziende o di rami aziendali e sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonchè l'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2; 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.

4. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato *C* allo stesso regio decreto nonché l'articolo 20 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data.

5. Sono abrogati gli articoli 6 e 21, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè l'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.»;

b) nell'articolo 34, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi di ciascuna delle operazioni per le quali hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.»; i commi sesto e ottavo sono soppressi ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.»;

c) nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3.».

7. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

8. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

9. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad applicarsi, fino al termine dell'esercizio successivo a quello di acquisizione della personalità giuridica le disposizioni tributarie che erano applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

10. Il maggior gettito derivante dalle modificazioni alle agevolazioni fiscali previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Art. 67.

Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*-*c*-ter), introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente:

«*c*-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, lettera *h*-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1 del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81, lettera *c*-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.

3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera *c*-ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera *c*-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.

4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera *c*-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi da 1 a 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 68.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*

IMPIEGHI DEGLI OLII MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

Impiego	Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto (1)	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto (1)	esenzione
4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa	16% aliquota normale
5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce. L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria	20% aliquota normale
A decorrere dal 1° luglio 1993, l'agevolazione viene concessa mediante buoni d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati alla estensione e alla qualità dei terreni coltivati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.	
7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	esenzione
8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	esenzione
9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione	30% aliquota normale
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	esenzione
12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1.	
- metano	esenzione
- gasolio	L. 23.800 per 1.000 l
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	L. 28.400 per 1.000 Kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio e per l'olio combustibile sono le seguenti:	
- gasolio	L. 840 per 1.000 l
- olio combustibile	L. 1.000 per 1.000 Kg
L'agevolazione è accordata nei limiti dei quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.	

Impiego	Agevolazione
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi: *a)* litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; *b)* litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; *c)* litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.	30% aliquota normale
14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto	30% aliquota normale

A decorrere dal 1° gennaio 1994, le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o della prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

92G0561

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1992.

Proroga dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1987.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione, in cui si prevede che restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazioni delle attività produttive che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 304 del 31 dicembre 1987, supplemento ordinario n. 3, che approva l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il presidente della regione Basilicata, il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e il presidente dell'ENI;

Visto l'art. 13 del testo dell'accordo, in cui si prevede che l'accordo stesso ha la durata di anni cinque, è prorogabile e può essere modificato per concorde volontà dei partecipanti;

Visto il cap. V, n. 5.6, della delibera CIPE del 29 marzo 1990, concernente gli incentivi alle attività sostitutive e di reindustrializzazione rientranti nell'accordo di programma Val Basento;

Considerato che, per procedere al completamento delle opere e delle attività in corso, per consentire di avviare la realizzazione delle iniziative produttive e per assicurare la attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione del parco tecnologico della Val Basento, di cui agli articoli 2 e 6 dell'accordo, è emersa l'esigenza di prorogare la durata per un ulteriore semestre;

Visto il concorde parere espresso ai fini della proroga da tutti i soggetti firmatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

La durata dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato ai fini e per gli effetti dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è prorogata al 30 giugno 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente: AMATO

92A6183

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 ottobre 1992 n. 514.

Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 399, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, riguardante la disciplina dell'imposta erariale di trascrizione;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 187, concernente, tra l'altro, l'automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico, la quale, all'art. 7, comma 3, dispone che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del P.R.A., la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione, ecc..

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione fatta in data 29 aprile 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DELLE CONSERVATORIE DEL P.R.A.

Art. 1.

Impiego del sistema informatico

1. I servizi delle conservatorie del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) sono automatizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici, installati con annesse apparecchiature idonee presso ciascun ufficio e collegati con l'archivio elettronico centrale istituito ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 187.

2. Con l'impiego del sistema informatico anzidetto, e sulla base dello stato giuridico del veicolo risultante negli archivi elettronici centrali e provinciali, sono automatizzate le procedure concernenti l'esame delle formalità, il rilascio del certificato di proprietà, delle altre certificazioni relative al veicolo, le ispezioni, le annotazioni sulla carta di circolazione, il trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria provinciale.

3. Sono automatizzate altresì l'assegnazione del numero d'ordine progressivo, la stampa del registro previsto dall'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e le altre procedure di funzionamento degli uffici.

4. L'accesso agli archivi elettronici centrali e provinciali per le attività di aggiornamento dei dati, per le certificazioni e per le consultazioni, è consentito esclusivamente al personale munito di apposito codice di identificazione personale. La sottoscrizione prevista dall'art. 17, comma 5, è eseguita elettronicamente mediante stampa automatica del nominativo del funzionario procedente e del relativo logotipo identificativo attivato dal codice personale anzidetto. Il logotipo è conforme all'allegato *A* al presente regolamento.

5. Per le formalità da eseguirsi nel P.R.A. e per il rilascio delle certificazioni a mezzo del sistema informatico sono dovuti dagli utenti all'Automobile club d'Italia (A.C.I.) diritti ed emolumenti stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 187.

Art. 2.

Registri del P.R.A.

1. A decorrere dalla data di attivazione del servizio automatizzato cessano le annotazioni ed iscrizioni sui registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

2. La conservatoria provinciale procede alla registrazione nel P.R.A. mediante:

a) l'aggiornamento degli archivi elettronici, previa acquisizione e convalida dei dati predetti, mediante l'impiego di procedure automatizzate;

b) l'inserimento, nella raccolta delle formalità, dei certificati di proprietà e delle note di formalità, ordinati per data e numero progressivo e corredati dei titoli e documenti allegati.

3. Al fine di automatizzare le procedure per le ispezioni e quelle per il rilascio delle certificazioni e delle copie di cui all'art. 17, comma 7, la conservatoria provinciale può avvalersi di procedimenti tecnici di riproduzione osservando le norme di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974, nonché all'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

4. I registri in essere alla data indicata al comma 1 sono conservati a cura delle rispettive conservatorie provinciali.

Art. 3.

Stato giuridico del veicolo

1. Il riepilogo delle informazioni di carattere tecnico e giuridico risultanti nel P.R.A. ad una certa data, esclusi i dati analitici delle iscrizioni ipotecarie non rinnovate nei termini di legge, costituisce lo stato giuridico attuale del veicolo che viene aggiornato nel rispettivo archivio elettronico locale sulla base di ogni formalità validata.

2. Il riepilogo delle informazioni di cui al comma 1, risultanti nel P.R.A. alla data di attivazione del servizio automatizzato, costituisce lo stato giuridico originario del veicolo da acquisire e convalidare nell'archivio elettronico centrale in occasione della prima operazione di cui all'art. 9.

Art. 4.

Trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria: transazioni nel sistema informatico

1. Per il rinnovo dell'iscrizione di un veicolo in Conservatoria diversa da quella nella quale il veicolo è iscritto, in luogo dell'invio della copia autentica di cui all'art. 10 del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1814, si procede all'aggiornamento dell'archivio elettronico centrale sulla base dello stato giuridico integrato con i gravami e le iscrizioni ipotecarie non cancellati. Finché il rinnovo dell'iscrizione non sia eseguito, ogni formalità eventualmente espletata presso la conservatoria di provenienza modifica lo stato giuridico anzidetto.

2. Si applicano le procedure in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui una delle conservatorie interessate al trasferimento dell'iscrizione non abbia iniziato ad operare in regime automatizzato.

3. La Conservatoria di destinazione automatizzata, cui pervenga la copia autentica del foglio di iscrizione ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, provvede comunque all'aggiornamento dell'archivio centrale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Capo II

FORMA, CONTENUTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA MODULISTICA, NONCHÉ PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.

Art. 5.

Definizione della modulistica

1. A far data dall'inizio del servizio automatizzato di cui all'art. 25, in sostituzione di quella attualmente in uso presso gli uffici del P.R.A. sono impiegati i seguenti modelli:

— modello di certificato di proprietà (allegato *B*);

— modello di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A. (allegato *C*);

— modello di nota libera (allegato *D*);

— modello di foglio di continuazione di cui all'art. 10 (allegato *E*).

Art. 6.

Documento di proprietà

1. Agli effetti del presente regolamento il certificato di proprietà o, per i veicoli iscritti nel P.R.A. alla data di attivazione del servizio automatizzato, il foglio complementare non ancora sostituito, costituisce il documento di proprietà del veicolo.

Art. 7.

Prima iscrizione e certificato di proprietà

1. Per la richiesta di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A., l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di iscrizione ed il titolo di cui al comma 3. Deve essere prodotto, inoltre, il certificato d'origine di cui all'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

2. I dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo, da registrare nel P.R.A., sono quelli risultanti dall'immatricolazione.

3. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul modulo di prima iscrizione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.

4. Eseguita la prima iscrizione del veicolo, l'ufficio del P.R.A. rilascia il certificato di proprietà di cui all'art. 8.

Art. 8.

Certificato di proprietà

1. Il certificato di proprietà costituisce attestazione dell'eseguita formalità e dello stato giuridico attuale del veicolo acquisito negli archivi elettronici, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187; per la formalità di cancellazione è rilasciata apposita certificazione.

Art. 9.

Rilascio del certificato di proprietà in sostituzione del foglio complementare

1. L'ufficio del P.R.A., previa acquisizione e convalida dello stato giuridico originario, per i veicoli anteriormente iscritti, rilascia il certificato di proprietà in occasione della prima operazione successiva alla data di attivazione del servizio automatizzato, escluse quelle previste dall'art. 17; il richiedente deve consegnare il foglio complementare.

Art. 10.

Obbligo del certificato di proprietà per le richieste di formalità

1. Le richieste di formalità, in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all'ufficio del P.R.A. del certificato di proprietà che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalità e sostituisce il soppresso foglio complementare.

2. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul certificato di proprietà, anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.

3. Non possono riceversi richieste di formalità prive del documento di proprietà, salvo i casi previsti dagli articoli 11 e 12; nel caso di deterioramento od indisponibilità deve richiedersi un duplicato ai sensi dell'art. 13, comma 2.

Art. 11.

Tutela del venditore

1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.

Art. 12.

Altre formalità senza certificato di proprietà

1. La registrazione nel P.R.A. di atti e provvedimenti giudiziari o amministrativi, formalmente portati a conoscenza dell'intestatario, può richiedersi anche senza presentazione del documento di proprietà, mediante nota libera. Resta fermo quanto previsto per il rifiuto del documento di proprietà dell'art. 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Il rilascio del certificato di proprietà si effettua nei modi previsti all'art. 11.

2. La registrazione nel P.R.A. della cancellazione e della perdita di possesso del veicolo può richiedersi mediante nota libera e senza presentazione del documento di proprietà, nei casi di indisponibilità di quest'ultimo comprovata nei modi di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 13.

Indisponibilità del documento di proprietà e duplicato

1. Idonea documentazione deve prodursi al P.R.A. per provare l'indisponibilità del documento di proprietà quando ne è prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza.

2. In caso di deterioramento del documento di proprietà o dell'indisponibilità prevista dal comma 1, un duplicato è rilasciato all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. La nota di richiesta deve essere sottoscritta nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e corredata della documentazione prescritta ai sensi del comma 1.

Art. 14.

Documenti di circolazione del veicolo

1. La registrazione nel P.R.A. di variazione delle caratteristiche tecniche e fiscali successive all'immatricolazione del veicolo si effettua su richiesta degli interessati in base all'aggiornamento dei dati da parte del competente ufficio della motorizzazione civile.

2. I mutamenti della proprietà e della residenza sulla carta di circolazione, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono eseguiti dall'ufficio del P.R.A. mediante rilascio del tagliando del certificato di proprietà.

3. Il duplicato del tagliando viene rilasciato congiuntamente al duplicato del rispettivo certificato di proprietà.

Art. 15.

Formalità d'ufficio

1. L'aggiornamento degli archivi elettronici a seguito di richieste provenienti dalla pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria, o di rettifica degli errori od omissioni dell'ufficio, si esegue mediante formalità d'ufficio annotate nel registro di cui all'art. 1, comma 3; l'aggiornamento o la rettifica del certificato di proprietà si eseguono a richiesta di parte. La rettifica si effettua sul certificato di proprietà già emesso.

Capo III

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSERVATORIE
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 16.

Organizzazione funzionale delle conservatorie

1. Il sistema di elaborazione locale provvede all'assegnazione automatica del numero d'ordine progressivo per le formalità richieste dalla parte e presentate anche attraverso più sportelli.

2. Ferma restando la responsabilità dell'A.C.I. ai fini del regolare versamento delle somme dovute allo Stato ed alle regioni a titolo di imposta, le agenzie di pratiche automobilistiche possono essere autorizzate dal conservatore del P.R.A. ad effettuare in via telematica versamenti connessi alle operazioni presso il P.R.A.

3. L'Automobile club d'Italia, previa autorizzazione della procura generale della Repubblica competente, può istituire sportelli decentrati della conservatoria, anche fuori del capoluogo di provincia, abilitati all'espletamento del servizio P.R.A.

Art. 17.

Servizi informativi e documentativi forniti dal P.R.A.: ispezioni, stati, certificazioni e copie di formalità

1. L'ispezione, diretta a conoscere lo stato giuridico attuale di un veicolo, si esegue mediante interrogazione del sistema informatico.

2. Lo stato giuridico di cui al comma 1 è attestato mediante certificazione apposita.

3. Il certificato cronologico riporta i dati di ogni formalità registrata successivamente alla data di attivazione del servizio automatizzato, e, per i veicoli anteriormente iscritti, è preceduto dallo stato giuridico originario di cui all'art. 3, comma 2.

4. Le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono fornite su fogli bianchi recanti l'intestazione dell'A.C.I. con l'indicazione dell'ufficio del P.R.A. che le fornisce.

5. Il certificato di proprietà e l'annesso tagliando da utilizzarsi per l'aggiornamento della carta di circolazione, le certificazioni negative e le altre previste dai commi 2 e 3, sono redatte mediante stampa dal sistema informativo; la sottoscrizione da eseguirsi nei modi di cui all'art. 1, comma 4, attesta la provenienza dei dati ivi riportati dagli archivi elettronici.

6. Copia della documentazione relativa alle formalità registrate è rilasciata mediante riproduzione fotostatica autenticata, a chi ne faccia specifica richiesta.

7. Le ispezioni ed il rilascio di certificazioni e copie, in relazione a formalità registrate prima della data di attivazione del servizio automatizzato, continuano ad effettuarsi secondo la normativa vigente anteriormente a tale data. Qualora la conservatoria provinciale abbia proceduto alle operazioni di riproduzione previste dall'art. 2, comma 3, le predette operazioni si eseguono sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del foglio di iscrizione originale.

Art. 18.

Conservazione della documentazione prescritta

1. Devono essere conservati nella raccolta delle formalità i certificati di proprietà ritirati, le note, i titoli e gli altri documenti acquisiti.

2. La conservatoria provinciale del P.R.A. può procedere alla riproduzione sostitutiva dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalità a norma degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979. In tal caso, il rilascio di copie ai sensi dell'art. 17, comma 6, si esegue sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del documento originale.

3. Anteriormente ai termini previsti dalle disposizioni in vigore, non può procedersi alla distruzione dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalità se non previa riproduzione ai sensi del comma 2.

Art. 19.

Richieste di formalità corredate di supporto informatico

1. Salvo motivato rifiuto del conservatore del P.R.A. è consentita la presentazione, a corredo delle richieste di formalità, di supporti informatici il cui contenuto deve esere convalidato ai fini dell'aggiornamento degli archivi elettronici.

Capo IV

ELABORAZIONE E FORNITURA DEI DATI E DELLE STATISTICHE

Art. 20.
Elaborazione e conservazione dei dati

1. È assicurata l'immutabilità e la conservazione dei dati acquisiti e validati negli archivi elettronici, mediante duplicazione degli stessi e collocazione in luoghi diversi.

Art. 21.
Procedure di emergenza

1. In caso di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, la prosecuzione delle funzioni essenziali connesse alle operazioni di accettazione, numerazione progressiva, incasso e stampa del registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è garantita dalle apparecchiature di riserva. In caso di impossibilità di funzionamento della conservatoria, ne deve esere data immediata comunicazione alla procura generale della Repubblica competente ed al Ministero delle finanze, specificando le cause. Il Ministro delle finanze, su segnalazione della procura della Repubblica, emette decreto di riammissione nei termini.

Art. 22.
Forniture di dati e statistiche da parte del Sistema informativo centrale

1. A mezzo del Sistema informativo centrale dell'A.C.I. sono eseguite le ispezioni, come previste dall'art. 17, comma 1, a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque.

2. Le richieste di dati su veicoli avanzate, anche su base personale, da organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonché dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono evase gratuitamente.

3. Dati e statistiche possono essere forniti dal Sistema informativo centrale dell'A.C.I., oltre che all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a categorie di soggetti per le quali il Ministero delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione. In tale ultimo caso l'A.C.I. procede alla fornitura dei predetti dati e statistiche in base ad apposita convenzione.

Art. 23.
Modalità delle forniture da parte del Sistema informativo centrale

1. Le forniture di cui all'art. 22 possono essere effettuate, in forma singola o aggregata, mediante supporto informatico secondo gli standard stabiliti dal sistema informativo A.C.I.

2 L'A.C.I. mantiene la piena ed esclusiva proprietà delle procedure realizzate.

3. I dati forniti non possono essere oggetto di alienazione o di cessione neppure a titolo gratuito.

4. Le modalità di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonché i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. ed approvati dal Ministro delle finanze.

Art. 24.
Collegamenti telematici

1. Le forniture di cui all'art. 22, possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del Sistema informativo dell'A.C.I.

2. Il Sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi.

3. L'utenza del servizio è concessa in funzione della disponibilità di collegamenti al momento della richiesta ed è condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza dell'A.C.I.

4. Le modalità di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonché i costi a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.
Data di attivazione del servizio automatizzato

1. Esaurite le operazioni di impianto del sistema informatico e le altre necessarie al funzionamento automatizzato degli uffici, la procura della Repubblica territorialmente competente, su richiesta della rispettiva conservatoria provinciale del P.R.A., stabilisce la data di inizio del funzionamento del servizio automatizzato.

2. Le disposizioni previste dal presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla data stabilita, per ciascuna conservatoria provinciale, ai sensi del comma 1.

Art. 26.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

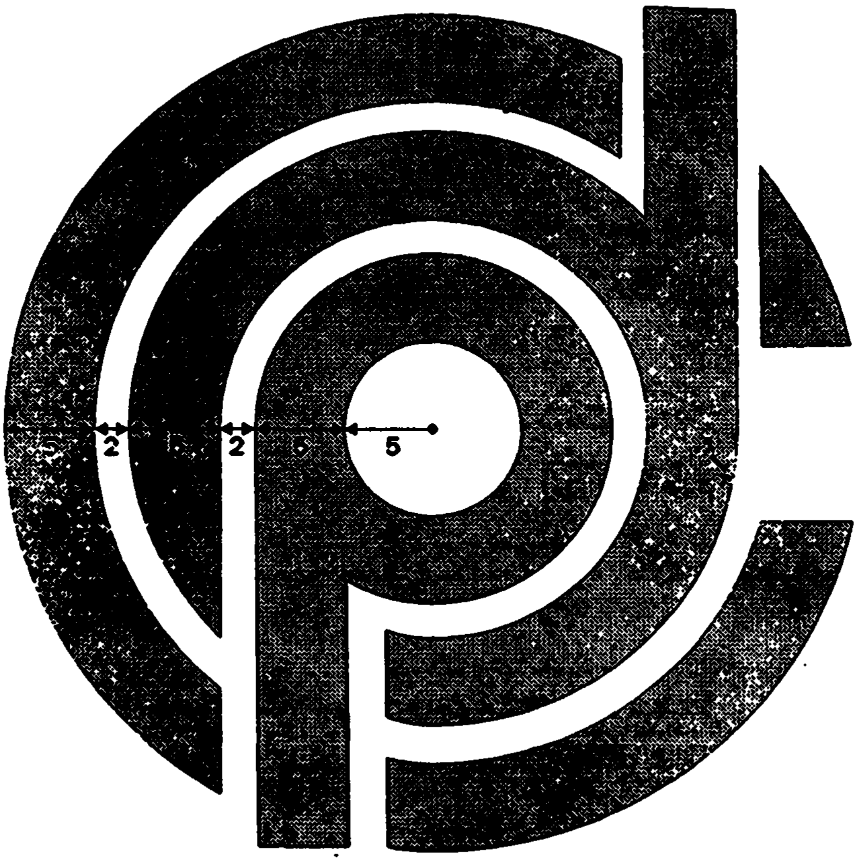
Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992
Registro n. 74 Finanze, foglio n. 110

ALLEGATO *A*

LOGOTIPO IDENTIFICATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'A.C.I.

CON SPECIALI CARATTERI RECANTI L'ASSOCIAZIONE DELLE LETTERE C, D, P.



2/15 · dimensioni reali

ALLEGATO *B*

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

(art. 7 L. 187/90)

CERTIFICATO DI PROPRIETA'

TARGA | N. | UFFICIO PROV. DI :

A DATI del VEICOLO

TELAIO

classe/uso

fabbrica/tipo | data immatricolazione

dati fiscali

B DATI della INTESTAZIONE

numero intestatari

NOMINATIVO

cognome e nome o denominazione sociale

codice fiscale | comune di nascita | prov. nascita | data nascita

indirizzo

C.A.P. | luogo residenza | prov. residenza

NOMINATIVO

cognome e nome o denominazione sociale

codice fiscale | comune di nascita | prov. nascita | data nascita

indirizzo

C.A.P. | luogo residenza | prov. residenza

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 687/75 del 10/1/1975

C GRAVAMI IPOTECHE ANNOTAZIONI

D CERTIFICAZIONE IDENTITÀ E RESIDENZA arrt. 5/6 legge 4 Gennaio 1968 n. 15

Si attesta che l'identità e la residenza del soggetto indicato nel riquadro sono comprovate dalla esibizione del documento n. rilasciato da in data

firma dell'interessato | firma del pubblico ufficiale autenticante

data

IL FUNZIONARIO DEL P.R.A.

TARGA | CLASSE | NUMERO CERTIFICATO

cognome e nome o denominazione sociale

luogo nascita | prov | data nascita

indirizzo

luogo residenza | prov

E DATI ESAZIONE

UFFICIO PROVINCIALE DI

numero registro progressivo | del

importo riscosso per LIRE

di cui I.E.T. LIRE

di cui Addizionale Regionale I.E.T. LIRE

ACI PRA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

2ª PRESENTAZIONE

1ª PRESENTAZIONE

TARGA

nota di richiesta della seguente FORMALITÀ — CODICE

M — A FAVORE

cognome o denominazione sociale — tipo società

nome — sesso

codice fiscale — comune di nascita — prov — data nascita

indirizzo (via/piazza) — num. civico

C A P — luogo residenza (comune) — luogo residenza (frazione) — prov — n. soggetti

T — DICHIARAZIONE DI VENDITA

Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. è stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i, di seguito indicato/i, per il quietanzato prezzo di lire con ogni garanzia di legge

acquirente/i

Atto soggetto / non soggetto ad I.V.A.

data — *firma del venditore*

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

REPERTORIO N. Io dr. , notaio in

iscritto al Collegio Notarile di previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, certifico che la/le parte/i di seguito indicata/e, della cui identità sono certo, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede

parte/i

luogo e data

firma del notaio

P — DOCUMENTAZIONE

ATTO: data — forma — prezzo/valore del veicolo (lire)

data registrazione — numero registrazione — ufficio registrazione

CERTIFICAZ. CIRCOLAZ.: SI ALLEGA CARTA CIRCOL. ☐ — SI ALLEGANO TARGHE ☐ — causale cessazione

FURTO O LIMITAZIONI: data furto / ritrovo possesso / scadenza limitazione — importo a concorrenza (lire)

CARTA CIRC.: data immatricolazione — data ultimo rilascio — copia autentica atto al P.R.A. di

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO: RICHIESTA URGENTE ☐ — PREVIO RICHIAMO COPIA AUTENTICA ☐ — ATTO SOGGETTO AD I.V.A. ☐ — REGIME MATRIM. SEPARAZIONE BENI ☐ — CLAUSOLA/PATTO RISERV. DOMINIO ☐ — CON VARIAZIONE RESIDENZA ☐ — CON VARIAZIONE INTESTAZIONE ☐

ALTRI DATI

S — IMPORTI VERSATI

	1ª PRESENTAZIONE	2ª PRESENTAZIONE
IMPOSTA ERARIALE TRASCRIZ.		
SOVRATTASSA I.E.T.		
ADDIZIONALE REGIONALE I.E.T.		
SOVRATTASSA ADDIZIONALE REG. I.E.T.		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		

convalida ufficio

TOTALE (lettere) — PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere) — SECONDA PRESENTAZIONE

R — RICHIEDENTE

generalità

data — *firma*

data esecuzione formalità — IL CONSERVATORE

mod. NP-1 — Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 29/11/73

strappare lungo la linea tratteggiata

CERTIFICATO di PROPRIETÀ

questo documento costituisce titolo di proprietà del veicolo e va conservato con la massima cura al fine di essere utilizzato per la presentazione di una successiva richiesta di formalità al P.R.A.

TAGLIANDO del CERTIFICATO di PROPRIETÀ

da utilizzarsi per l'aggiornamento della carta di circolazione (art. 59 D.P.R. 15/6/1959 n. 393)

ACI PRA

TAGLIANDO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

da utilizzarsi per l'aggiornamento della carta di circolazione (art. 59 D.P.R. 15/6/1959 n. 393)

ALLEGATO *C*

ACI PRA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

2° PRESENTAZIONE

1° PRESENTAZIONE

TARGA

nota di ISCRIZIONE del veicolo — CODICE

A VEICOLO

classe | uso/destinazione

omologazione | fabbrica | tipo

telaio | data 1ª immatric. | targa precedente | nazionalità

carrozzeria | specialità | allestimento

alimentazione | cilindrata cc | potenza fiscale cv | assi n. | posti n. | tara kg | portata kg | peso complessivo kg

B VENDITORE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data nascita

indirizzo (via/piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo residenza (comune) | luogo residenza (frazione) | prov. | n. soggetti

M INTESTATARIO

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data nascita

indirizzo (via/piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo residenza (comune) | luogo residenza (frazione) | prov. | n. soggetti

P DOCUMENTAZIONE

ATTO: data | forma | prezzo/valore del veicolo (lire)

data registrazione | numero registrazione | luogo registrazione

CARTA CIRC.: data immatricolazione | data effettivo rilascio | data conformità | data bolla doganale | data carta circ. estera

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO

ATTO SOGGETTO AD IVA | TITOLO CUMULATIVO | REGIME MATRIM. SEPARAZIONE BENI | CON VARIAZIONE RESIDENZA

RICHIESTA URGENTE | CONDIZIONE O CLAUSOLA | CON VARIAZIONE CARATT. TECNICHE | CON VARIAZIONE INTESTAZIONE

ALTRI DATI

S IMPORTI VERSATI

	1ª PRESENTAZIONE	2ª PRESENTAZIONE
IMPOSTA ERARIALE TRASCRIZ.		
SOVRATTASSA I.E.T.		
ADDIZIONALE REGIONALE I.E.T.		
SOVRATTASSA ADDIZIONALE REG. I.E.T.		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		

convalida ufficio

TOTALE (lettere) PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere) SECONDA PRESENTAZIONE

data esec. formalità | IL CONSERVATORE

R RICHIEDENTE

generalità

data | firma

mod. NP-2 Iscrizioni Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 28/11/73

ACI PRA

F NOMINATIVO AGGIUNTIVO

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data nascita
indirizzo (via/piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo residenza (comune) | luogo residenza (frazione) | prov. | intest. vendit.

T DICHIARAZIONE DI VENDITA

Il veicolo certificato all'origine/conforme al tipo omologato con n. del avente le caratteristiche tecniche di cui al riquadro A del presente modello, è stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i, di seguito indicato/i per il quietanzato prezzo di lire con ogni garanzia di legge

acquirente/i

Atto soggetto/non soggetto ad I.V.A.

data *firma del venditore*

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

REPERTORIO N. *Io dr.* *notaio in*

Iscritto al collegio Notarile di previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, certifico che la/le parte/i di seguito indicata/e, della cui identità sono certo, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede

parte/i

luogo e data

firma del notaio

BOLLO E SIGILLO

D CERTIFICAZIONE IDENTITÀ

art. 2/6 legge 4 Gennaio 1968 n. 15

Si attesta che l'identità del soggetto indicato nel riquadro è comprovata dalla esibizione del documento n. rilasciato da in data

firma dell'interessato *firma del pubblico ufficiale autenticante*

ALLEGATO D

ACI PRA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

2ª PRESENTAZIONE 1ª PRESENTAZIONE

TARGA

nota di richiesta della seguente FORMALITÀ CODICE

A

classe | codice | telaio | elementi fiscali

B CONTRO

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov. | data nascita

indirizzo (via/piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo residenza (comune) | luogo residenza (frazione) | prov. | n. soggetti

M A FAVORE

cognome o denominazione sociale | tipo società

nome | sesso

codice fiscale | comune di nascita | prov | data nascita

indirizzo (via/piazza) | num. civico

C.A.P. | luogo residenza (comune) | luogo residenza (frazione) | prov. | n. soggetti

P DOCUMENTAZIONE

ATTO: data | forma | prezzo / valore del veicolo (lire)

data registrazione | numero registrazione | luogo registrazione

CESSAZ. CIRCOLAZ.: SI ALLEGA CARTA CIRCOL. ☐ SI ALLEGANO TARGHE ☐

causale cessazione

FURTO O LIMITAZIONI: data: furto / rientro in possesso / scadenza limitazione

importo a concorrenza (lire)

CARTA CIRC.: data aggiornamento | data nuovo rilascio | copia autentica al/del P.R.A. di

IPOTECA: causale ipoteca | importo in lettere | importo in cifre

numero effetti | importo effetti | ammontare del capitale | data scadenza credito

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO

PREVIO RICHIAMO COPIA AUTENTICA ☐ CLAUSOLA/PATTO RISERV DOMINIO ☐ ESIBITO ATTO INTERPELLANZA ☐

RICHIESTA URGENTE ☐ ATTO SOGGETTO AD I.V.A. ☐ ISCRIZ./TRASCRIZ. EX ART 2688 ☐ TITOLO CUMULATIVO ALLEGATO ☐

REGIME MATRIM. SEPARAZIONE BENI ☐ RIPRISTINO CONTINUITÀ ☐ TITOLO CUMULATIVO GIÀ IN ATTI ☐

ALTRI DATI

S IMPORTI VERSATI

	1ª PRESENTAZIONE	2ª PRESENTAZIONE
IMPOSTA ERARIALE TRASCRIZ.		
SOVRATTASSA I.E.T.		
ADDIZIONALE REGIONALE I.E.T.		
SOVRATTASSA ADDIZIONALE REG. I.E.T.		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		

convalida ufficio

TOTALE (lettere) PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere) SECONDA PRESENTAZIONE

D

Si attesta che l'identità del soggetto indicato nel riquadro è comprovata dalla esibizione del documento n. rilasciato da in data

firma dell'interessato | firma del pubblico ufficiale autenticante

R RICHIEDENTE

generalità

data ... firma ...

data esec. formalità | IL CONSERVATORE

ALLEGATO *E*

ACI PRA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

2ª PRESENTAZIONE

1ª PRESENTAZIONE

TARGA

F NOMINATIVO AGGIUNTIVO

cognome o denominazione sociale				tipo società
nome				sesso
codice fiscale	comune di nascita		prov	data nascita
indirizzo (via/piazza)		num. civico		
C.A.P	luogo residenza (comune)	luogo residenza (frazione)	prov.	a favore contro

F NOMINATIVO AGGIUNTIVO

cognome o denominazione sociale				tipo società
nome				sesso
codice fiscale	comune di nascita		prov.	data nascita
indirizzo (via/piazza)		num. civico		
C.A.P	luogo residenza (comune)	luogo residenza (frazione)	prov	a favore contro

F NOMINATIVO AGGIUNTIVO

cognome o denominazione sociale				tipo società
nome				sesso
codice fiscale	comune di nascita		prov.	data nascita
indirizzo (via/piazza)		num. civico		
C.A.P	luogo residenza (comune)	luogo residenza (frazione)	prov.	a favore contro

F NOMINATIVO AGGIUNTIVO

cognome o denominazione sociale				tipo società
nome				sesso
codice fiscale	comune di nascita		prov.	data nascita
indirizzo (via/piazza)		num. civico		
C.A.P.	luogo residenza (comune)	luogo residenza (frazione)	prov	a favore contro

F NOMINATIVO AGGIUNTIVO

cognome o denominazione sociale				tipo società
nome				sesso
codice fiscale	comune di nascita		prov.	data nascita
indirizzo (via/piazza)		num. civico		
C.A.P	luogo residenza (comune)	luogo residenza (frazione)	prov.	a favore contro

riserv. ufficio

LA PRESENTE NOTA È PARTE INTEGRANTE DELLA NOTA ESEGUITA

CON NUMERO PROGRESSIVO

IN DATA

il conservatore

mod NP-4 Aggiuntivo

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'intero art. 7 della legge n. 187/1990 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico), è il seguente:

«Art. 7. — 1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici.

2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure.

4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella *B* al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 187/1990 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 22 del R.D. n. 1814/1927 (Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), è il seguente:

«Art. 22. — Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note.

Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce.

La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A.C.I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11 del R.D.L. n. 436/1927 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), è il seguente.

«Art. 11. — Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione.

In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.

Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne è alcuna».

— Il testo dell'art. 6 e seguenti (fino all'art. 9) del D.P.C.M. 11 settembre 1974 (Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti nelle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

«Art. 6 (*Procedimenti tecnici per la riproduzione*). — Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione è costituito da un negativo soggetto alla prescrizione del presente regolamento o da altro tipo di film, che, a giudizio degli organi preposti alla normalizzazione, offra le stesse garanzie.

Per la riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti seguita da distruzione dell'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammesso l'uso di procedimenti tecnici, ivi compresa la microfilmatura in duplex, che diano garanzia di fedeltà al documento riprodotto, di duplicabilità, di leggibilità, di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione fraudolenta e di stabilità illimitata nel tempo, in condizioni normali di conservazione.

Quale unità fotografica può essere assunta, oltreché la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di formato ridotto, di cui al primo comma del presente articolo, purché atta a costituire un complesso collegabile mediante numerazioni o altri simboli. Tali unità fotografiche, costituite da bobine o da complessi collegabili, dovranno essere numerate progressivamente e non dovranno essere impressionate sulla parte iniziale e terminale per una lunghezza di almeno dieci centimetri o, se trattasi di formati a schede, in un'unica parte per uno spazio sufficiente ai fini della apposizione dell'attestazione di autentica di cui al successivo art. 9.

La pellicola da usare deve essere del tipo di sicurezza secondo gli standards internazionali di fabbricazione, da approvare con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'archiviazione a tempo indeterminato, ininfiammabile, e di passo non inferiore a mm 16. Essa può essere imperforata, monoperforata o biperforata.

Le caratteristiche di stabilità e quelle fisico-chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura «pellicola di archiviazione a tempo indeterminato» ed agli estremi del relativo decreto interministeriale di approvazione.

Il trattamento della pellicola impressionata deve essere effettuato a regola d'arte.

Dal film sostitutivo, autenticato ai sensi del successivo art. 9, possono essere tratte, per le correnti esigenze operative, copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici.

Soltanto la pellicola autenticata sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali atti e documenti riprodotti.

Tale pellicola deve essere custodita in modo da garantirne la leggibilità e la conservazione nel tempo. Il microfilm sostitutivo con i relativi strumenti di consultazione (di cui agli articoli 5, 6 e 7, nono comma, del presente decreto) dovrà successivamente esser versato agli archivi di Stato competenti nei termini prescritti per ciascun tipo di documentazione in essi fotoriprodotta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 7 *(Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo)*. — La pellicola deve essere impressionata con le indicazioni sottospecificate:

a) denominazione dell'Amministrazione o ente, tenuti a conservare gli atti e i documenti;

b) numero o numeri di catena dell'unità fotografica, generalità complete dell'operatore alla macchina, numero della macchina e data dell'impressione;

c) descrizione eventuale della serie (numero complessivo delle unità archivistiche ed estremi cronologici generali) data e firma del compilatore, con una nota illustrativa del contenuto e del sistema di classificazione o di numerazione usati, nonché delle eventuali dispersioni verificatesi prima della fotoriproduzione. Tali indicazioni costituiscono lo schedone generale di serie;

d) descrizione dell'unità archivistica (numero dei documenti in essi compresi, estremi cronologici) con la denominazione completa della medesima. Tali indicazioni costituiscono lo schedone particolare dell'unità archivistica. La eventuale mancanza di documenti, i fogli bianchi e gli eventuali danneggiamenti devono essere indicati in calce allo schedone che deve essere datato e firmato chiaramente dal compilatore. Questo schedone può essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unità archivistica, sul quale devono essere apposte la data e la firma leggibile dell'addetto alla cartellinatura dei documenti.

Le predette indicazioni devono essere riprodotte da un quadro a caratteri mobili o da un modulo a stampa, con caratteri non inferiori al corpo 40 che ne consenta la lettura senza l'ausilio di apparecchi ottici.

Gli estremi di cui alle lettere *a)* e *b)* devono essere riprodotti all'inizio ed alla fine di ciascuna unità fotografica, come penultimo fotogramma. Su tale schedone viene apposta la indicazione di «inizio» e di «fine» soltanto quando esso sia riprodotto prima dell'unità archivistica con la quale inizia la serie o dopo l'unità archivistica con la quale la serie termina.

Lo schedone particolare dell'unità archivistica deve essere riprodotto all'inizio e alla fine di detta unità con l'indicazione: «inizio» e «fine». Tale schedone deve altresì essere riprodotto anche quando l'unità archivistica non possa essere contenuta integralmente nella medesima unità fotografica. In tal caso saranno inserite opportune indicazioni di collegamento tra le diverse unità fotografiche riproducenti la medesima unità archivistica. Tali indicazioni saranno apposte dopo l'ultimo fotogramma riproducente l'unità archivistica in ciascuna unità fotografica ed innanzi al primo della unità fotografica successiva con la quale riprende la duplicazione dell'unità archivistica interrotta.

Nel caso l'unità archivistica sia costituita da un unico documento che presenti tutti gli elementi atti alla sua individuazione, può essere compilato e fotoriprodotto il solo schedone generale di serie.

I fotogrammi sono numerati progressivamente per unità fotografica e devono riprodurre gli estremi di cui al n. 4) dell'art. 5.

Ove sia essenziale la esatta ricostruzione delle dimensioni del documento, nel fotogramma deve essere riprodotta una scala centimetrica. Nei casi in cui, per necessità tecniche, sia indispensabile sezionare in più parti il documento, deve essere fotografato per ogni sezione, un quadro d'unione che, per ogni parte del documento riprodotto nel corrispondente fotogramma, presenti un quadratino nero che consenta di individuare la posizione della parte fotografata rispetto alle altre.

Le unità fotografiche devono essere descritte in apposito registro nel quale devono essere riportati gli estremi di classificazione di ciascuna e quelli idonei ad identificare le unità archivistiche in essa riprodotte secondo quanto prescritto al n. 6) dell'art. 5.

Le operazioni di ripresa e le varie fasi del trattamento devono risultare da appositi registri istituiti per ogni singola macchina, che devono essere chiusi giornalmente e sottoscritti dall'operatore.

Qualora la duplicazione sia effettuata mediante unica macchina da presa il registro prescritto al nono commma del presente articolo può fungere anche da registro di macchina. In tal caso è controfirmato dall'operatore che ha eseguito la duplicazione.

Nel caso le caratteristiche formali dei documenti non dovessero essere riconducibili al previsto sistema di cartellinatura ed alle norme tecniche prescritte, fermo restando che deve in ogni caso essere costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, possono esssere adottate procedure la cui osservanza sia garantita da un responsabile del settore di produzione ed utilizzazione dei documenti da fotoriprodurre. Tale deroga è consentita anche qualora, in rapporto a strutture informative preesistenti al presente decreto, sia stato adottato un sistema di cartellinatura e di duplicazione diverso da quelli di cui agli articoli 5 e 7 da integrare con le indicazioni ricognitive principali.

Art. 8 *(Collaudo)*. — La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio e degli altri atti deve essere collaudata da incaricato diverso da quello che ha proceduto alla cartellinatura ed alla riproduzione fotografica.

Qualora al collaudo risultino errori di cartellinatura o di ripresa (pagine non fotografate, fotogrammi esposti in modo erroneo, fotogrammi danneggiati a seguito di incidenti verificatisi nel corso del trattamento, strappi, errori di numerazione e simili) deve provvedersi alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una o più unità fotografiche che devono avere una propria numerazione e far parte integrante della serie fotografica cui si riferiscono.

Le unità fotografiche riservate ai rifacimenti sono soggette alle modalità di registrazione e di autenticazione prescritte dal presente decreto.

All'inizio ed alla fine di ciascuna unità fotografica riservata ai rifacimenti deve risultare prima del quadro generale della riproduzione con la indicazione dell'unità fotografica errata, uno schedone con la indicazione RIFACIMENTI seguita dal numero dell'unità fotografica cui le correzioni si riferiscono.

I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unità fotografiche in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per ciascuna unità fotografica seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da sostituire deve essere dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto deve avere lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine di cartellinatura.

All'inizio ed alla fine del gruppo di fotogrammi che sostituiscono fotogrammi annullati della medesima unità fotografica sono riprodotte le indicazioni che contraddistinguono detta unità con la legenda «inizio appendice» e «fine appendice»; prima e dopo i fotogrammi di ciascuna unità archivistica, ne sarà riprodotto lo schedone particolare con la indicazione «inizio appendice» e «fine appendice».

Durante il collaudo devono essere annullati in maniera evidente ed indelebile, senza compromettere la resistenza della pellicola, tutti i fotogrammi comunque errati salvo che si tratti di duplicazioni riproducenti il medesimo documento nel qual caso si annulla il fotogramma tecnicamente peggiore.

Per quanto attiene al negativo di sostituzione, non è consentito effettuare rifacimenti complessivi che superino il cinque per cento dei fotogrammi contenuti nell'unità fotografica.

Ad operazioni ultimate il collaudatore dà atto che le riproduzioni fotografiche sono state eseguite con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, mediante apposizione della propria firma sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, a fianco della registrazione dell'unità fotografica collaudata.

Art. 9 *(Autenticazione della pellicola sostitutiva).* — La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere autenticata dal capo dell'ufficio responsabile della conservazione degli atti o documenti o da un suo delegato.

Il responsabile dell'autenticazione di cui al precedente comma deve assistere al procedimento di formazione della pellicola sostitutiva e, ad operazione ultimata, deve imprimere il proprio punzone sull'unità fotografica sostitutiva nelle parti non impressionate previste dall'art. 6 del presente decreto, prima che la pellicola sia sottoposta allo sviluppo Una volta eseguito il collaudo previsto dal precedente art. 8 il funzionario autenticante applica di nuovo il punzone al termine della unità fotografica.

Detto punzone viene depositato, mediante impressione su apposito registro, insieme alle generalità e alla qualifica del responsabile, seguite dalle date iniziali e terminali del periodo in cui il punzone medesimo è stato usato presso l'ufficio.

Delle relative operazioni di fotoriproduzione ed autentica si dà atto mediante dichiarazione e firma dell'operatore che ha effettuato la ripresa e dell'incaricato dell'autenticazione sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, nell'apposita colonna riservata al processo verbale ed in corrispondenza dell'unità fotografica autenticata».

— Il testo dell'articolo unico del D.M. 29 marzo 1979 (Approvazione delle caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni) è il seguente:

«*Articolo unico.* — Il microfilm sostitutivo dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni deve essere costituito da una pellicola negativa di sicurezza, ininfiammabile e di passo non inferiore a mm 16, per l'archiviazione a tempo indeterminato.

Il tipo di pellicola imperforata, monoperforata o biperforata, deve corrispondere agli standards internazionali di fabbricazione stabiliti dagli organismi di normalizzazione ufficialmente riconosciuti nei Paesi produttori ed in vigore all'inizio dell'anno di fabbricazione.

Le caratteristiche di stabilità e quelle fisico-chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura «pellicola di archiviazione a tempo indeterminato ed agli estremi del presente decreto di approvazione»».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 10 del R.D. n. 1814/1927 già citato è il seguente:

«Art. 10. — Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel pubblico registro tenuto dalla sede dell'A.C.I. nella provincia ove è eseguita la nuova immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio della sede stessa una copia autentica del foglio del pubblico registro tenuto dall'A.C.I. nella provincia di provenienza, relativo all'autoveicolo, ed il foglio complementare della nuova carta di circolazione. Dalla copia del foglio di iscrizione prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel pubblico registro della sede dell'A.C.I. della provincia di provenienza, sia stato fatto annotamento che la copia stessa è stata richiesta e rilasciata per corredarne l'istanza di trasferimento dell'iscrizione.

Deve essere esibita altresì la nuova carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Il funzionario dell'A.C.I., sulla base dei dati risultanti dalla copia autenticata del foglio della precedente iscrizione e dalla nuova carta di circolazione, esegue l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, secondo le modalità prescritte negli articoli 6 e 7 del presente decreto e, dell'avvenuta iscrizione, dà avviso all'ufficio della sede dell'A.C.I. di provenienza.

In modo analogo si procede negli altri casi in cui debbasi effettuare una nuova iscrizione dell'autoveicolo, in seguito a rinnovazione della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 6 del R.D. n. 1814/1927 già citato è il seguente:

«Art. 6. — Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova l'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione:

1) due note contenenti le seguenti indicazioni:

a) il numero della carta di circolazione e la data del rilascio di essa da parte dell'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione;

b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;

d) il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP, e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080;

e) il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;

f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che ne è sprovvisto;

g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattasi di autovetture o di autobus;

h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;

i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.;

l) il cognome, nome e paternità del proprietario, la sua residenza, professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata;

m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprietà dell'autoveicolo;

n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo,

2) il certificato di origine dell'autoveicolo che dovrà essere stato munito del visto dell'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione, al momento del rilascio della carta di circolazione;

3) il titolo, in originale o in copia autenticata, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

4) il foglio complementare della carta di circolazione conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

a) il numero della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione;

b) il nome, il cognome, la paternità e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;

c) il prezzo dell'autoveicolo.

Deve altresì essere esibita, con le note indicate nel n. 1 del presente articolo, la carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 1814/1927 già citato è il seguente:

«Art. 13. — Per ottenere l'annotazione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un autoveicolo devono esibirsi all'ufficio provinciale dell'A.C.I. nel cui pubblico registro l'autoveicolo è iscritto:

1) il titolo in originale o in copia autentica, che dà luogo al trasferimento di proprietà;

2) il foglio complementare della carta di circolazione;

3) tre note indicanti:

a) il numero della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) il numero del volume del pubblico registro automobilistico e del foglio di esso in cui si trova iscritto l'autoveicolo;

c) la natura e la data del titolo che dà luogo al trasferimento;

d) il nome, il cognome, la paternità, la professione o condizione sociale e la residenza delle parti.

Il funzionario dell'A.C.I., nella parte del foglio all'uopo destinata, annota il trasferimento di proprietà indicando la natura e la data del titolo che vi dà luogo; il nome, il cognome, la paternità, la professione o condizione sociale e la residenza del nuovo proprietario; la data della consegna del titolo; il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note prodotte da parte e l'atto che dà luogo al trasferimento. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della carta di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione del trasferimento sul pubblico registro.

La denunzia al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei passaggi di proprietà, prevista dal 1° comma dell'art. 43 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, deve essere accompagnata, per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro, dalla esibizione del foglio complementare della carta di circolazione, da cui risulti l'annotazione nel pubblico registro dell'avvenuto trasferimento di proprietà.

Gli atti che danno luogo al trasferimento di proprietà dell'autoveicolo devono essere scritti su carta da bollo [da centesimi 50, e devono essere registrati, agli effetti della legge di registro, prima dell'annotazione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico, con le tasse previste dalla tabella allegata al D.L.L. 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni] (*).

[Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo da centesimi 50, registrata, agli effetti della legge di registro, con la tassa fissa di cui al comma precedente](*).».

(*) V., ora, la legge 23 dicembre 1977, n. 952.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 25 del R.D. n. 1814/1927 già citato è il seguente:

«Art. 25. — Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel pubblico registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, può esigere dal titolare della carta di circolazione la consegna del relativo foglio complementare per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all'iscrizione od all'annotazione sul pubblico registro del privilegio, o, rispettivamente del trasferimento di esso.

Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da Notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della carta alla consegna del relativo foglio complementare, il competente ufficio dell'A.C.I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione o l'annotazione richiesta.

Eseguita l'iscrizione o l'annotazione, l'ufficio dell'A.C.I informa l'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione competente del rifiuto opposto dal titolare della carta di circolazione alla consegna del relativo foglio complementare.

L'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all'ufficio dell'A.C.I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell'A.C.I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformità delle disposizioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 22 del R.D. n. 1814/1927 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 11.

Nota all'art. 14:

— L'art. 59 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è così formulato:

«Art. 59 *(Trasferimento di proprietà e di residenza).* — Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati entro dieci giorni, all'ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne dà immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile.

Qualora la proprietà del veicolo sia trasferita a chi risieda in un comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione.

Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà nel termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire centomila.

Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza è punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquantamila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata all'ufficio del pubblico registro automobilistico ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse».

La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317 (poi abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689), e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.

Nota all'art. 18:

— Per il testo degli articoli 6 e seguenti del D.P.C.M. 11 settembre 1974 e dell'articolo unico del D.M. 29 marzo 1979 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 22 del R.D. n. 1814/1927 si veda in nota all'art. 1.

92G0564

DECRETO 29 dicembre 1992.

Istituzione di nuove marche di concessione governativa da L. 60.000 per passaporti e altri atti amministrativi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1991 che ha esteso a nuovi atti la possibilità di corrispondere le tasse di concessione governativa mediante marche;

Vista la nuova tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992;

Ravvisata l'opportunità di istituire nuovi tipi di marche di concessione governativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite nuove marche nei valori di L. 60.000 per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative per passaporti e per agli atti amministrativi.

Art. 2.

Le marche di cui al precedente art. 1 hanno i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

Marca per passaporti:

carta: bianca, lisciata, filigranata in chiaro, gommata;

filigrana: stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio delle marche;

formato carta: 30 × 48;

formato stampa: 26 × 44;

dentellatura: 13¼ × 14;

stampa: offset a due colori e calcografica a tre colori;

bozzetto: a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

colori: stampa policroma con dominante cromatica bleu-viola;

esemplari a foglio: 50;

vignetta: la marca è costituita da un fondo di sicurezza, composto da intrecci di linee con disegno a guilloche, su cui è riportata nella parte centrale, sulla sinistra la testina della «MINERVA» incisa a bulino e, in un riquadro sulla destra, la silhoutte della stessa testina.

Dall'alto in basso è riportata, entro appositi riquadri, la leggenda «CONCESSIONI GOVERNATIVE PER PASSAPORTI»; «L. 60.000».

La marca è completata da una cornice con disegno a guilloche.

Marca per atti amministrativi:

stesse caratteristiche della precedente salvo le seguenti variazioni:

colori: stampa policroma con dominante cromatica bruno-terra di Siena;

vignetta: la composizione grafica è la stessa delle marche per passaporti con la sola variazione della leggenda, riportata dall'alto in basso entro appositi riquadri, secondo quanto di seguito specificato:

«CONCESSIONI GOVERNATIVE ATTI AMMINISTRATIVI»; «L. 60.000».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A6184

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 1992.

Concessione in esclusiva alla società Iritel dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico attualmente gestiti dall'ASST e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed approvazione della relativa convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Iritel.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, contenente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 29 marzo 1973, n. 156;

Viste le convenzioni vigenti tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. - e Telespazio S.p.a. per le comunicazioni spaziali, stipulate il 1° agosto 1984 ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Viste le convenzioni stipulate in data 22 settembre 1988 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP ed Italcable, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazione la RAI - Radio televisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Viste le convenzioni stipulate in data 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIRM - Società italiana radiomarittima S.p.a., e Telemar Compagnia generale S.p.a. ed approvate rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899 e 900;

Visto l'atto costitutivo della società Iritel ed il relativo statuto;

Preso atto della comunicazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale S.p.a. n. 7663/VD/sc/FLT del 23 dicembre 1992 attestante che la totalità delle azioni della società Iritel è di proprietà dell'Istituto medesimo;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Ministro delle partecipazioni statali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono concessi in esclusiva alla società Iritel i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le modalità e le limitazioni stabilite nell'acclusa convenzione.

Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonché, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi affidati alle società SIRM e Telemar; fra i servizi di telematica pubblica sono ricompresi quelli nazionali comunque espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulla rete telex-dati.

Art. 2.

La concessione di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio 1993 ed ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti prescritti dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58 e, comunque, non superiore ad un anno.

Art. 3.

È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Iritel ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è soppressa a far data dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro: PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1992
Registro n. 38 Poste, foglio n. 134

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA SOCIETÀ IRITEL CON SEDE IN ROMA VIA LIGURIA 26 COSTITUITA CON ATTO NOTAIO CASTELLINI IN DATA 8 MAGGIO 1992, REP. 35092/6949.

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicata nel testo convenzionale «legge»;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente «Codice P.T.», con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo I del Libro IV;

Vista la nota dell'IRI del 23 dicembre 1992, protocollo n. 7663/VD/sc/FLT con la quale si attesta che lo stesso Istituto è proprietario di tutte le azioni della società Iritel aventi diritto di voto;

Viste le convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni - p.a., Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - S.p.a. e Telespazio S.p.a. per le comunicazioni spaziali, società che saranno denominate nel testo convenzionale «Concessionarie», stipulate il 1° agosto 1984 ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Viste le convenzioni aggiuntive stipulate in data 22 settembre 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP ed Italcable, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Viste le convenzioni stipulate in data 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIRM - Società italiana radiomarittima S.p.a. e la Telemar - Compagnia generale S.p.a.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è soppressa a far data dall'entrata in vigore della presente convenzione;

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione «Ministero» in persona del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Enrico Veschi, all'uopo delegato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la società Iritel S.p.a., d'ora innanzi indicata nel testo convenzionale con l'abbreviazione «società», rappresentata dal vice presidente dott. Fabrizio Antonini in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione dal 23 dicembre 1992, con l'adesione e conferma per gli adempimenti di sua competenza dell'Istituto per la ricostruzione industriale IRI S.p.a., così come da delibera del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1992 rappresentata dall'amministratore delegato dott. Michele Tedeschi in forza dei poteri conferitigli dallo statuto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Oggetto della concessione

1. Sono affidati in concessione esclusiva alla società i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con i limiti fissati al successivo quarto comma.

2. Sono concessi in esclusiva alla società l'installazione e l'esercizio di ogni altro impianto necessario per assicurare e sviluppare i servizi oggetto della presente concessione in modo che essi soddisfino adeguatamente le esigenze del pubblico servizio, attuando i piani di sviluppo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni già approvati dal Ministero relativamente ai servizi concessi. Le parti convengono che eventuali ulteriori o diversi piani di sviluppo possano essere proposti dalla società e che l'attuazione degli stessi da parte della società sia subordinata alla approvazione da parte del Ministero.

3. Per l'individuazione dei servizi e degli impianti di cui al comma 1 e per i piani di sviluppo di cui al comma 2 del presente articolo si fa riferimento alle descrizioni riportate nell'allegato *A*, avuto riguardo ai vigenti atti di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed annesse convenzioni.

4. Non sono compresi nella presente concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, i servizi espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulla rete telex-dati in ambito nazionale, nonché, fino all'estinzione dei relativi atti di concessione, i servizi concessi alle società SIRM e Telemar.

5. La concessione deve essere esercitata alle condizioni previste dalla presente convenzione e nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale, e comunque soddisfacendo i principi contenuti nella direttiva 92/44 CEE del 5 giugno 1992, al fine di conseguire i migliori risultati consentiti dal progresso tecnico in tema di efficienza degli impianti e di qualità dei servizi.

Art. 2.

Scopo sociale

1. La società ha per oggetto l'attuazione dei compiti ad essa affidati dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni». In tale quadro la società provvederà ad espletare i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico già di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché all'installazione ed all'esercizio dei relativi impianti nei limiti di cui al precedente art. 1.

La società è tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa, in particolare per l'oggetto sociale che dovrà corrispondere a quanto riportato nell'allegato *B*.

2. La società non può svolgere qualsiasi attività industriale o commerciale non avente connessione con l'espletamento dei servizi concessi e con l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, ovvero antrare in partecipazione diretta o indiretta in qualunque modo e forma in società, imprese o enti pubblici o privati aventi per scopo tali attività senza l'autorizzazione del Ministero, d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali.

3. Nei casi di connessione funzionale con l'esercizio dei servizi concessi, la società può svolgere attività industriali e commerciali in partecipazione diretta od indiretta, previo assenso del Ministero di concerto con quello del tesoro. L'assenso si dà per acquisito decorsi novanta giorni dalla data della richiesta inviata dalla società.

Art. 3.

Sede legale, domicilio della società

1. La sede legale della società è stabilita nel comune di Roma e non potrà essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

2. Agli effetti della presente convenzione la società elegge domicilio in Roma, via Liguria 26. Eventuali variazioni dello stesso devono essere tempestivamente comunicate al Ministero.

Art. 4.

Capitale sociale - Azioni

1. Il capitale della società all'atto della stipula della presente convenzione è di L. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) diviso in n. 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000.000 (un milione) cadauna, aventi diritto di voto e la cui totalità è di proprietà diretta dell'IRI S.p.a.

2. Detto capitale dovrà essere elevato ad almeno 50 miliardi nel corso del 1993 e, inoltre, dovrà essere ulteriormente e prontamente adeguato in relazione all'entità degli impianti ed alle necessità del loro potenziamento e sviluppo. La società si impegna ad eseguire con tempestività gli aumenti di capitale necessari allo sviluppo degli impianti, dandone comunicazione al Ministero.

3. Tutte le azioni devono essere di proprietà dell'IRI S.p.a. Nel caso in cui l'IRI S.p.a. non sia più controllata dal tesoro, il Ministro del tesoro stabilisce, sentito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, criteri e modalità di trasferimento della proprietà delle azioni della società.

4. Il Ministero, può, in ogni momento, chiedere la verifica in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

5. Ogni variazione delle disposizioni contenute nel presente articolo dovrà essere concordata con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Amministratori - Sindaci

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri di cui tre designati dall'IRI, uno dal Ministro del tesoro e uno dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Al presidente verranno assegnati i poteri atti ad assicurare il rispetto della presente convenzione e l'attuazione, per le incombenze della società, del riassetto delle telecomunicazioni di cui alla legge n. 58/1992.

3. Il collegio sindacale è costituito da tre membri ordinari e da due supplenti tutti iscritti all'Albo dei revisori contabili; i tre membri ordinari sono designati: uno con funzione di presidente dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria ed uno dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i due membri supplenti sono designati: uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Della attribuzione delle cariche sociali e della nomina del direttore generale è data tempestiva comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro del tesoro.

5. Al fine di adempiere a quanto previsto dal presente articolo la società si impegna a convocare nei tempi tecnici più ristretti un'assemblea per le connesse deliberazioni.

Art. 6.

Personale e organizzazione territoriale della società

1. La società, per la durata della concessione, si avvarrà del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla società stessa nonchè del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in servizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione, ad esclusione del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici specificatamente indicato all'art. 4, comma 1, della legge.

2. Il personale di cui al comma precedente, indicato nominativamente e per qualifica funzionale in apposito elenco predisposto dal Ministero, conserva il trattamento giuridico ed economico del pubblico impiego per il tempo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge.

Per quanto concerne il personale con qualifica dirigenziale la società è tenuta a garantire il mantenimento delle attuali funzioni e attribuzioni, sia per quanto concerne la gestione degli impianti che per i servizi di competenza, previo conferimento di apposite deleghe che tengano conto delle attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni per ciascuna qualifica dirigenziale.

3. Il rimborso al Ministero degli oneri attinenti al personale di cui al comma 2 deve essere eseguito dalla società con cadenza mensile e contestualmente agli esborsi in modo che il Ministero non debba effettuare anticipazioni e quindi senza conseguenze per il medesimo in termini di tesoreria e di oneri finanziari. In proposito dovranno essere definite tra la società e le amministrazioni competenti le modalità operative per corrispondere le retribuzioni ai singoli dipendenti secondo le prassi attuali ed altresì i criteri per la determinazione del rimborso al Ministero del tesoro delle capitalizzazioni per oneri pensionistici relativi al personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego.

4. Ferma restando l'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni la società può assumere, per chiamata nominativa nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni, subordinatamente alla mancanza di analogo personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui al primo comma del presente articolo.

5. Ai fini dell'esercizio della presente concessione e comunque non oltre la data prevista dalla legge per l'opzione da parte del personale, la società mantiene la struttura organizzativa territoriale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per quanto attiene ai servizi trasferiti. Eventuali modifiche a detta struttura devono essere preventivamente concordate con il Ministero.

Art. 7.

Trasferimento in proprietà alla società dei beni e versamento dell'anticipo sul corrispettivo. Locazione alla società di immobili dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici non trasferiti in proprietà.

1. I beni di cui agli elenchi descrittivi redatti in conformità del comma 2 dell'art. 3 della legge ed approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (allegato *C*) sono trasferiti in proprietà alla società dalla data di entrata in vigore della presente convenzione alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge stessa; la società è tenuta a fornire, a richiesta del Ministro del tesoro, idonee garanzie sui beni trasferiti fino alla concorrenza del corrispettivo dovuto. Tutti i beni dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza dalla società.

2. Gli elenchi di cui al comma precedente possono essere integrati anche in tempi successivi secondo quanto previsto dal successivo art. 35.

2.1. I beni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono presi in consegna dalla società all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione.

3. Fino all'integrale pagamento del prezzo dei beni trasferiti secondo le modalità previste dall'art. 3 comma 6 della legge, la società è tenuta a stipulare polizze assicurative cosiddette «ALL RISKS» vincolate a favore del tesoro e per importi non inferiori a quelli determinati in esecuzione della legge. Fino alla data di determinazione definitiva del corrispettivo dovuto, le polizze dovranno essere stipulate per importi non inferiori a quelli indicati dal Ministero.

4. Sino all'integrale pagamento del prezzo sussistono i seguenti vincoli sui beni oggetto di trasferimento:

4.1. eventuali ipoteche e diritti reali a favore di terzi devono essere deliberati dal consiglio di amministrazione della società previo parere favorevole del Ministero e di quello del tesoro;

4.2. l'alienazione ed il trasferimento ad altro titolo di beni aventi valore globale superiore a lire dieci miliardi deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione della società previo parere favorevole del Ministero e di quello del tesoro;

4.3. i pareri di cui ai punti precedenti si intendono acquisiti trascorsi trenta giorni dalla richiesta.

5. Le spese di trasferimento sono a carico della società.

6. I versamenti degli anticipi sul corrispettivo dei beni di cui al comma 1 sono effettuati dalla società al Ministero del tesoro entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci delle società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni direttamente o indirettamente controllate dall'IRI S.p.a. (SIP, Italcable ed Iritel).

7. Il Ministero, su richiesta della società, può concedere in locazione alla stessa, a condizioni di mercato, immobili non trasferiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge. Entro il 28 febbraio 1993 la società deve indicare gli immobili che desidera locare e la durata richiesta per ognuno di essi; il canone di locazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e dalla stessa data sono a carico della società gli oneri per la gestione e la manutenzione degli immobili stessi.

Il Ministero per sue necessità ha la facoltà di circoscrivere la durata della locazione a periodi ristretti compatibili con l'attuazione di alternative da parte della società.

Alla società può subentrare nel contratto di locazione altra concessionaria nel quadro del previsto riassetto del settore.

Art. 8.

Subentro nei rapporti attivi e passivi dell'Amministrazione

1. All'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, la società subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi, nonchè nei rapporti connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni. Salvo diverse intese migliorative che la società dovesse raggiungere con i contraenti interessati, la società stessa si impegna a rispettare patti, condizioni e modalità di pagamento inserite nei contratti stipulati dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per forniture, lavori e prestazioni.

2. I rapporti di cui al comma precedente sono rappresentati negli elenchi redatti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge ed approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (allegato *C*). Gli elenchi stessi possono essere integrati anche in tempi successivi secondo quanto previsto dal successivo art. 35.

Per le seguenti poste si puntualizza ad ogni effetto quanto in appresso.

2.1. Credito IVA maturato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Sono trasferiti alla società i crediti IVA riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'ammontare relativo sarà corrisposto quale anticipazione sui rimborsi di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge.

2.2. Crediti maturati nei confronti dei cogestori per il traffico di telecomunicazioni relativi al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1992.

Il credito relativo al traffico di telecomunicazioni concernente il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1992, pertinente al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il 1993, è trasferito alla società secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della legge, in quanto concorre anche alla formazione dei fondi necessari a coprire le spese per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui all'art. 3 della legge stessa in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto.

2.3. Mutui della Cassa depositi e prestiti con contratti già perfezionati.

Le erogazioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti conseguenti a contratti già perfezionati alla data della presente convenzione costituiranno copertura per i rimborsi di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge.

2.4. Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativo al bilancio 1992.

L'avanzo di gestione, nella misura che risulterà alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 1992 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, compete al Tesoro che lo preleverà dal conto infruttifero della precitata Azienda esistente presso il Tesoro stesso.

Anche in relazione a quanto menzionato nei precedenti punti 2.1; 2.2; 2.3 e 2.4 la società dà atto ad ogni effetto che i rimborsi previsti da parte del Ministero del tesoro ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge avverranno nei limiti delle disponibilità esistenti; nessuna pretesa o diritto o eccezione di sorta potrà essere avanzata dalla società nella eventualità che le disponibilità, per qualsiasi motivo, non coprissero integralmente le spese per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui all'art. 3 della precitata legge, in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto.

3. Ai fini dell'ottenimento del rimborso di cui all'art. 6, comma 4, della legge relativamente alle spese sostenute dalla società per il completamento di opere negoziate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, connesse ad impianti in corso di realizzazione e per le quali si sia perfezionata l'obbligazione, la società deve far pervenire al Ministero del tesoro, tramite il Ministero, documentazione ufficiale delle spese sostenute. Il rimborso delle spese impegnate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per opere commissionate per i citati impianti viene effettuato dal Ministero del tesoro nei limiti delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della convenzione nel conto infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

4. La società subentra nei rapporti alle medesime condizioni vigenti per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla società stessa vengono assicurate e mantenute le condizioni già riservate alle predette Amministrazioni per i rapporti esistenti relativamente ai massimali di erogazione degli importi per mutui, anticipazioni o ad altro titolo ed ai tassi di interesse agli stessi riferibili.

5. Le condizioni di cui al comma 4 si applicano, per quanto possibile, anche agli eventuali mutui da contrarre per la realizzazione di opere assistite per legge da mutui agevolati e per le quali siano già stati stipulati i relativi contratti di fornitura.

6. Con separata intesa tra le parti verrà determinato il tasso degli interessi che dovranno essere corrisposti dalla società ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge.

Art. 9.

Utilizzo di reti e di impianti della società da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle concessionarie.

1. Agli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge, la società è tenuta a concedere l'utilizzo dei propri impianti e delle proprie reti sia all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che alle concessionarie per lo svolgimento dei loro servizi.

2. Alla fattispecie si applicano le procedure, le condizioni ed i canoni vigenti per i casi di reciproca cessione in uso di mezzi tra il Ministero e le concessionarie.

3. In relazione a particolari realizzazioni, comprese quelle che richiedono circuiti telefonici interurbani ed internazionali per le esigenze di servizio dell'Amministrazione, potranno intervenire specifici accordi anche sulla base di canoni forfettari tra la società e l'Amministrazione stessa.

4. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni sono versate nelle entrate del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Cessione in uso di circuiti della società ad esercenti esteri

1. Fermo quanto disposto dalla direttiva 92/44/CEE, la società può cedere in uso ad esercenti esteri di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico i collegamenti tra l'Italia ed i Paesi rientranti nella sfera di sua competenza, in conformità delle disposizioni, delle condizioni e delle modalità stabilite in sede internazionale.

2. La società può, altresì, cedere ad esercenti esteri di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico diritti irrevocabili d'uso (IRU) su sistemi trasmissivi di sua proprietà.

3. Per la costituzione di collegamenti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza della società e Paesi rientranti nella sfera di competenza della società Italcable, la società, ferme restando le competenze e le attribuzioni della società Italcable, può cedere in uso direttamente agli operatori interessati le tratte di circuito di propria competenza e percepire i relativi corrispettivi.

Art. 11.

Standard di servizio

1. La società deve provvedere al mantenimento ed all'adeguamento degli standard di servizio già assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per quanto attiene alle caratteristiche degli impianti, al loro regolare funzionamento, alla qualità dei servizi in armonia con quanto prescritto dal Piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, promuovendo lo sviluppo degli impianti e dei servizi in linea con gli standard europei.

2. Salvo diverse intese con il Ministero, la società è tenuta ad assicurare, per i servizi tramite operatore, il mantenimento degli orari di servizio già osservati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Collegamenti delle frazioni di comune

1. La società è tenuta a dare esecuzione, nell'ambito delle realizzazioni effettuate, alla legge 25 dicembre 1952, n. 2529 e successive modificazioni ed integrazioni, con le stesse modalità e procedure già osservate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 13.

Obbligo di adeguare gli impianti - Interferenze

1. La società assume l'obbligo di adeguare gli impianti alle esigenze ed all'evoluzione dei pubblici servizi oggetto della presente convenzione, adottando anche gli accorgimenti tecnici che il Ministero, sentita la società, riterrà indispensabili per l'eliminazione dei disturbi e delle interferenze con altri impianti di telecomunicazioni, con particolare specifico riguardo alla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica.

Art. 14.

Piani di investimento

1. Con riferimento ai servizi concessi, la società completerà l'attuazione dei piani di investimento, regolarmente approvati dal Ministero, intrapresi dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dando semestralmente comunicazione al Ministero, con apposita relazione, delle attività che a tal fine ha svolto e intende svolgere.

2. Al fine peraltro di assicurare la necessaria continuità del processo di pianificazione degli investimenti e la contemporanea correlazione coi piani delle concessionarie, la società procederà all'aggiornamento ed all'adeguamento dei suddetti piani dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché alla esecuzione del piano START. Gli elementi di aggiornamento e di adeguamento dei detti piani devono essere presentati al Ministero dalla società entro il 28 febbraio per il 1993, ed entro il mese di settembre precedente ciascun anno di riferimento per gli anni successivi.

3. Il Ministero ha facoltà di proporre varianti, modifiche ed integrazioni ai piani di cui al comma 2.

Art. 15.

Appalto per l'esecuzione dei lavori

1. La società può fare eseguire da terzi i lavori per la realizzazione e lo sviluppo degli impianti oggetto della presente convenzione nel puntuale rispetto delle vigenti disposizioni, ivi compresa la direttiva CEE 92/44. Ciò non esonera la società stessa dalle responsabilità derivanti dagli impegni previsti nei piani tecnici presentati al Ministero per l'esecuzione degli impianti medesimi.

2. La società è tenuta a determinare norme per la qualificazione dei fornitori e criteri per i piani di committenza comunicandoli al Ministero che potrà formulare osservazioni in merito.

3. Il Ministero si riserva ogni facoltà di controllo, non solo in sede di collaudo ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 16.

Brevetti

1. La concessione non implica alcuna responsabilità del Ministero in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla società.

2. Il Ministero rimane, pertanto, estraneo a qualsiasi rapporto tra la società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

3. La società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per ogni eventuale infrazione.

Art. 17.

Tutela ed igiene del lavoro

1. Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la società è tenuta all'osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Art. 18.

Posti pubblici

1. La società gestisce i posti pubblici per l'accettazione e l'espletamento delle comunicazioni telefoniche, già di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. La società è tenuta ad assicurare, d'intesa con la SIP, l'istituzione di posti telefonici pubblici temporanei per le esigenze della stampa, per particolari manifestazioni od incontri e per esigenze di Stato e, permanenti, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e marittime e quando esigenze di pubblica utilità, sociali o del turismo lo richiedano.

3. La società è tenuta ad assicurare lo stesso orario di servizio dei posti telefonici pubblici già in vigore presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Eventuali variazioni dovranno essere concordate con il Ministero.

4. È consentito alla società di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici, fatta eccezione per quanto riguarda il servizio diurno nei capoluoghi di provincia dove almeno un posto telefonico pubblico deve essere gestito dalla società e/o dalla SIP.

5. Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni svolga servizi di telematica pubblica con propri impianti ubicati nei posti pubblici già gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la medesima potrà continuare ad utilizzare i locali alle stesse condizioni ovvero trasferire le apparecchiature, a propria cura, presso gli uffici p.t. secondo un piano da redigere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 19.

Segreto delle comunicazioni

1. La società è tenuta a mantenere misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

Art. 20.

Precedenza delle comunicazioni di Stato
Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito

1. Le comunicazioni telefoniche e le radiocomunicazioni marittime tramite operatore, richieste con la espressa qualifica «di Stato», debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre aventi lo stesso grado di priorità, salvo che su quelle di soccorso; esse sono tassate secondo le norme in vigore.

2. Le comunicazioni di Stato possono essere accettate ed effettuate a credito dai posti telefonici pubblici, quando siano richieste per gravi ed urgenti motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di altra grave necessità pubblica. In tal caso il funzionario od agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilità personale, che la conversazione è di Stato ed ha carattere di urgenza.

Art. 21.

Obbligo di osservare particolari disposizioni
dei Ministeri della difesa e della marina mercantile

1. La installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate di interesse militare sono subordinati al preventivo nullaosta delle autorità militari.

2. Per le esigenze dell'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima, la società è tenuta a fornire al Ministero della marina mercantile le necessarie prestazioni alle stesse condizioni già praticate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 22.

Facoltà dello Stato di sospendere o di assumere il servizio

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, il Governo, ai sensi dell'art. 5 del codice P.T., può disporre la sospensione o la limitazione dei servizi concessi ovvero assumere temporaneamente i servizi stessi anche prendendo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della società. All'atto della consegna degli impianti, viene redatto un verbale da cui devono risultare la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale è redatto al momento della riconsegna alla società.

2. Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo spettantele sui ricavi relativi al periodo suddetto, fermo restando il recupero delle spese.

3. In caso di sospensione o limitazione superiore ai sei mesi, alla società sarà riconosciuto — proporzionalmente al periodo di sospensione o limitazione — un utile pari alla media degli avanzi di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel triennio '90-'92, riferito agli impianti o a parti di essi occupati od ai servizi sospesi o limitati.

Art. 23.

Rapporti con amministrazioni e compagnie estere

1. Fermo restando i poteri di rappresentanza previsti in capo al Ministero dalle disposizioni vigenti, la società è autorizzata ad intrattenere rapporti diretti con gli operatori di telecomunicazioni esteri interessati ai servizi di sua competenza. La società è tenuta ad aggiornare il Ministero con tempestive informazioni sugli affari di rilievo da essa trattati con operatori di telecomunicazioni esteri.

2. La società è tenuta a sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero tutte le questioni da cui possano comunque derivare impegni per il Ministero stesso o per il Governo italiano.

3. La società è altresì tenuta a richiedere il preventivo benestare del Ministero in ordine a tutti quei problemi che, per la loro particolare natura, siano specificamente indicati dal Governo italiano o dallo stesso Ministero.

4. La società parteciperà, per quanto di competenza ed in collaborazione con il Ministero, alle conferenze internazionali indette dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) o da altre organizzazioni similari.

5. Nel caso in cui il Ministero ritenesse di delegare la società a rappresentarlo nelle riunioni di cui sopra, la società dovrà attenersi alle direttive impartite dal Ministero stesso.

Art. 24.

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

1. La società è tenuta ad osservare la vigente Convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, la Convenzione SOLAS 1974 (Safety of life at sea) e successivi emendamenti, gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, nonché gli altri accordi che il Governo italiano ha stipulato o stipulerà con Governi esteri.

2. La società è sottoposta a tutti gli obblighi e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare, la società è tenuta ad osservare, ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie dal Ministero, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale.

3. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per oneri e danni derivanti da eventuali controversie tra la società ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini sia per qualsiasi altra ragione.

Art. 25.

Bilancio, inventario, documentazione contabile e contrattuale

1. La società è tenuta a trasmettere ai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione.

2. Detti Ministeri hanno facoltà di chiedere, entro i sei mesi successivi, i chiarimenti ritenuti necessari e di eseguire riscontri in ordine alle risultanze del bilancio stesso, nonché di formulare osservazioni circa l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di altre norme in vigore.

3. La società è tenuta a mettere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie, ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali, nonché la documentazione relativa ai rapporti contrattuali con terzi.

4. In relazione ai poteri di vigilanza e di controllo previsti dal successivo art. 29, i Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro hanno facoltà di accesso alla società.

5. La società è tenuta a trasmettere al Ministero ogni anno entro il 31 ottobre, e per il primo anno entro il 28 febbraio, il budget gestionale e finanziario del successivo esercizio completo di conto economico, stato patrimoniale, piano dettagliato degli investimenti e della relativa copertura finanziaria; in proposito il Ministero può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni che dovranno essere esaminate in sede di Consiglio della società per il conseguente riscontro.

Art. 26.

Tariffe

1. Le tariffe ed i canoni per i servizi dati in concessione con la presente convenzione sono determinati con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, ivi comprese quelle di recepimento della direttiva CEE 92/44 e debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente, economica ed equilibrata gestione.

2. Per ciò che concerne l'ambito internazionale, la società è autorizzata a stabilire le necessarie intese con le amministrazioni e le compagnie estere per la determinazione delle tasse contabili alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 precedente.

Art. 27.

Canone di concessione

1. La società è tenuta a corrispondere un canone annuale di concessione nella misura del 3,5%, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessi con la presente convenzione, derivanti da tariffe, tasse e canoni stabiliti con provvedimento formale, da versare nelle entrate del bilancio dello Stato.

2. Per introiti lordi di competenza, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle somme percepite per lo svolgimento dei servizi menzionati, previa deduzione delle quote spettanti ai competenti gestori nazionali e quelle di pertinenza degli operatori di telecomunicazioni esteri interessati.

3. Il versamento del canone dovrà essere effettuato non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della società.

Art. 28.

Attribuzione e ripartizione degli introiti

1. Fino all'attuazione del nuovo assetto, fermo restando che sono attribuiti alla società gli introiti già di competenza esclusiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativi ai servizi concessi di cui all'art. 1, rimangono in vigore i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti nelle convenzioni di concessione vigenti tra il Ministero e le società SIP ed Italcable (rispettivamente, articoli 52 e 33).

2. Le attribuzioni e le percentuali di ripartizione di cui al precedente comma sono indicate nell'allegato *D*.

Art. 29.

Vigilanza e controllo da parte del Ministero

1. Il Ministero ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione con incondizionata facoltà di accesso da parte di persone anche estranee al Ministero specificatamente dallo stesso designate;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere *a)* e *b)* e per l'accertamento dei proventi e del canone che la società deve corrispondere al Ministero ai sensi dell'art. 27 della presente convenzione;

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari e su documenti contabili e contrattuali.

2. La società metterà gratuitamente a disposizione del personale del Ministero o di enti o di società di revisione dallo stesso Ministero incaricati della vigilanza dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale, da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

3. Le verifiche di cui alle lettere *c)* e *d)* possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro.

4. La società trasmetterà, inoltre, al Ministero entro il termine di tre mesi di ogni anno finanziario dalla data di approvazione del bilancio, una relazione generale statistica sul servizio durante la concessione e sull'andamento della gestione. Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e dei traffici in concessione.

Art. 30.

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti la società, alla data di entrata in vigore della presente convenzione, è tenuta a costituire presso la Cassa depositi e prestiti un deposito cauzionale di lire un miliardo in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Il deposito stesso può essere costituito anche sotto forma di polizza fidejussoria.

2. Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della società.

3. Il Ministero ha facoltà di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo. In tal caso la società è tenuta a reintegrare il deposito stesso.

Art. 31.

Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1993 ed ha una validità di dieci anni, in relazione alla durata della società ed alla necessità di garantire il Ministero del rispetto degli obblighi assunti dalla società stessa.

2. La durata dell'esercizio delle attività in concessione di cui all'art. 1 è fissata per il periodo di un anno.

3. Alla scadenza della concessione di cui al precedente comma, il Ministero e la società provvederanno, ove necessario, a quegli aggiornamenti e revisioni che risulteranno opportuni in relazione ai residui compiti in capo alla società, anche in funzione del riassetto del settore.

4. La società è tenuta comunque ad assicurare la continuità dei servizi datile in concessione finché gli stessi non siano effettivamente assunti da altri soggetti.

Art. 32.

Norme applicative

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, i rapporti tra la società e le concessionarie, derivanti dall'assunzione da parte della società stessa delle attività già dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono regolati dalle vigenti convenzioni tra le citate concessionarie e il Ministero. A tale proposito si richiamano in particolare gli articoli seguenti:

1) articoli 1, 9, 16, 17, 18, 20, 29, 30, 33, 38, 53, 60 e 64 ed allegati *B)* e *C)* della convenzione di concessione tra Ministero e SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni, stipulata il 1° agosto 1984, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Gli articoli 9 e 30 citati sono stati modificati dall'art. 3 della convenzione di concessione 22 settembre 1988, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988;

2) articoli 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 22, 34, 41 ed allegati *A)* e *B)* della convenzione di concessione tra Ministero e società Italcable, stipulata il 1° agosto 1984 ed approvata con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente alinea. L'art. 1 citato è stato modificato dall'art. 1 della convenzione di concessione 22 settembre 1988, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988;

3) articoli 1, 2, 9, 12, 13, 27 ed allegato unico della convenzione di concessione tra Ministero e società Telespazio, stipulata il 1° agosto 1984 ed approvata con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 523/1984;

4) art. 9 delle convenzioni di concessione tra il Ministero e le società SIRM e Telemar, stipulate il 29 settembre 1982 ed approvate rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899 e decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900. I canoni dovuti dalle concessionarie sono versati nelle entrate del bilancio dello Stato.

Art. 33.

Controversie

1. Arbitrato. Qualsiasi controversia tra le parti comunque derivante od originata dalla presente convenzione sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri designati come in appresso.

2. Nomina degli arbitri. La parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente e a pena di nullità designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme all'indicazione, almeno sommaria, delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato. La parte chiamata a giudizio arbitrale dovrà, entro venti giorni lavorativi, designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di presidente del collegio arbitrale. Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro venti giorni lavorativi l'accordo sulla nomina del

terzo arbitro, questi verrà designato dal presidente del Consiglio di Stato il quale sarà pure adito qualora la parte chiamata nel giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza fra le parti. Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma, nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente e i costi dell'arbitrato saranno posti a carico della o delle parti secondo determinazioni dello stesso collegio arbitrale.

Art. 34.

Disposizioni programmatiche a valere dopo la data di scadenza della concessione

1. Alla scadenza della presente concessione, i servizi oggetto della stessa — affidati alla società — verranno trasferiti alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico che saranno individuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge, le quali subentreranno nei rapporti inerenti alle attività di gestione degli stessi, nei rapporti connessi con la cessione in uso dei beni e, gradualmente, nella proprietà degli stessi.

2. Con riguardo all'art. 9, entro il termine di scadenza della presente concessione, gli impianti e le reti della società saranno ceduti in uso alle concessionarie, secondo le competenze poste in essere in conseguenza dell'avvenuto riassetto e con le modalità ed i criteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge.

3. Le condizioni per l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli impianti e delle reti ceduti dalla società alle concessionarie saranno determinate negli atti integrativi delle concessioni.

4. Per quanto attiene l'art. 14, avuto riguardo alle indicazioni di pianificazione ed alle relative realizzazioni successive a quelle indicate nei commi 1 e 2 dello stesso art. 14, esse saranno elaborate ed attuate dalle concessionarie individuate dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge.

Art. 35.

Norme transitorie

1) Ricognizioni aggiuntive dei beni e dei rapporti.

Elementi e dati di riferimento rilevati e documentati successivamente alla prima redazione ed approvazione degli elenchi di cui all'art. 3, comma 2, della legge sono considerati a tutti gli effetti integrativi di detti elenchi previa approvazione con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2) Gestione del personale statale.

Per le esigenze connesse all'espletamento degli adempimenti relativi alla gestione del personale statale del quale la società si avvale dovrà essere utilizzato il personale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni già addetto all'esecuzione di dette incombenze. Il personale di cui al precedente comma potrà altresì provvedere agli adempimenti istruttori connessi a specifiche esigenze attinenti la gestione del personale ed al successivo inoltro della necessaria documentazione agli organi del Ministero, nonché al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i provvedimenti di competenza.

A) Per effetto delle disposizioni recate dal comma 2 dell'art. 4 della legge e comunque per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'art. 1 della stessa legge, il personale dipendente dall'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla data di entrata in vigore della presente convenzione, conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla società. Per quanto sopra e per tutta la durata della concessione la società si avvale in materia di gestione del personale degli attuali organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, così come strutturati con decreto del 27 dicembre 1990, previo conferimento di apposite deleghe che tengano conto almeno delle attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascuna qualifica dirigenziale. Per gli atti e le procedure relativi al personale avviati prima dell'entrata in vigore della concessione, e non ancora perfezionati a tale data, viene istituita apposita commissione ministeriale da inserire nella struttura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con il compito di curarne la definizione, ivi compresa l'acquisizione dei necessari pareri previsti dalla vigente normativa.

B) Per il periodo di durata della concessione, il personale della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui si avvale la società continua ad osservare l'orario di lavoro settimanale di trentasei ore previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 relativo al rinnovo contrattuale per il triennio 1985-87. Tutte le prestazioni lavorative comandate per una durata superiore alle trentasei ore settimanali sono retribuite con compensi per lavoro straordinario sulla base delle aliquote riferentisi al trattamento economico previsto per il comparto pubblico di appartenenza della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data della cessazione e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le norme contrattuali vigenti in materia di orario e organizzazione del lavoro (orario flessibile, articolazione orario settimanale, permessi e ritardi, turni di lavoro, ecc.) conservano la loro validità per tutta la durata della concessione.

C) Per il periodo di durata della concessione, il personale della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui si avvale la società conserva il diritto ad usufruire di trentadue giorni lavorativi a titolo di congedo ordinario più, a richiesta, quattro giornate di riposo compensativo, il tutto come previsto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne il congedo straordinario, l'aspettativa per motivi di famiglia e per servizio militare, continuano ad applicarsi le disposizioni previste in materia dal citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e

dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni. Per ogni altro tipo di aspettativa (motivi elettorali, motivi sindacali, ecc.) continuano ad applicarsi le discipline previste dalle rispettive leggi speciali.

D) Per la durata della concessione restano in vigore le norme previste dal testo unico per gli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di responsabilità disciplinare, patrimoniale e contabile. La commissione di disciplina per il personale della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continua a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente in materia disciplinare, per cui la società è tenuta ad informare il Ministero ove il personale della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui essa si avvale sia incorso in atti o fatti che implicano responsabilità disciplinare, patrimoniale e contabile.

E) Tutte le procedure amministrative concernenti i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente convenzione e relativi alla progressione di carriera del personale dell'esercizio nonché quelli ancora da bandire — ove ammissibili in base alle vigenti leggi — per i posti disponibili al 31 dicembre 1992 sia per il personale dell'esercizio che per le qualifiche direttive e dirigenziali della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno portate a termine a cura del Ministero. Le relative procedure concorsuali continuano ad essere svolte dalla commissione centrale per il personale della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici per il personale dell'esercizio e secondo la normativa vigente per le qualifiche dirigenziali.

F) Sono fatti salvi, per tutti i dipendenti della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i diritti acquisiti scaturenti da disposizioni contrattuali e gli effetti di leggi speciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione, nonché quelli maturati successivamente per effetto di rinnovo contrattuale o di leggi speciali che comportino benefici giuridici ed economici riferiti al periodo di validità della convenzione stessa.

G) In sede di attuazione delle disposizioni contenute nel 3° comma dell'art. 4 della legge riguardanti, tra l'altro, i criteri per la mobilità e l'individuazione delle sedi nel territorio provinciale di attuale applicazione dei dipendenti della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà tenuta in considerazione la posizione del personale delle qualifiche ad esaurimento e dirigenziali nei cui confronti viene esteso il documento d'intesa OO.SS. IRI del 7 novembre 1991, e ciò anche ai fini della stipulazione degli accordi previsti dal successivo art. 5 della citata legge.

H) La società, inoltre, assumerà con priorità assoluta i vincitori dei concorsi pubblici a revisore tecnico (categoria VI) e consigliere TLC (categoria VII) espletati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel periodo 1991/92 le cui graduatorie sono state approvate dal Ministero.

I) Per quanto riguarda aspetti connessi al personale non specificatamente menzionati nei precedenti punti si assumono integralmente i previsti seguenti protocolli di intesa:

del 7 novembre 1991 tra IRI e OO.SS.;

del 12 novembre 1991 tra il Ministro e le OO.SS.,

che si allegano alla presente convenzione, quale parte integrante, alle lettere *F* e *G*.

3) Immobili trasferiti dalla società in uso al Ministero o al personale statale titolare di specifiche funzioni.

Fermo restando quanto precisato all'art. 18, ultimo comma, la società si impegna a consentire all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i servizi che restano nella sua competenza, l'utilizzazione di immobili o porzioni di essi, trasferiti alla società, a condizioni da concordare e comunque allineate a quelle di mercato.

Gli alloggi strutturalmente e funzionalmente facenti parte di immobili di cui al precedente art. 7, comma 2, assegnati al personale statale che continua a svolgere, nell'ambito della società, le funzioni specifiche che ne hanno motivato l'assegnazione, saranno mantenuti a disposizione del personale stesso alle condizioni già praticate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con possibilità di partecipare all'eventuale riscatto degli alloggi stessi.

4) Procedure contabili.

Per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà utilizzato il personale statale già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le specificazioni indicate nell'allegato *E*.

5) Gestione di collegamenti diretti riservati.

La gestione di collegamenti diretti riservati, per i quali vi siano interessi militari e di sicurezza dello Stato, resta regolamentata dalla procedura prevista dall'art. 64, terzo comma, della vigente convenzione Ministero - SIP.

Art. 36.

Condizioni per l'efficacia della convenzione

1. L'efficacia della presente convenzione, sottoscritta per conferma ed adesione per gli adempimenti di sua competenza dall'IRI S.p.a., è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che approva la convenzione medesima.

Roma 29 dicembre 1992

per il Ministero
Il direttore generale
VESCHI

per la società IRITEL S.p.a.
Il vice presidente
ANTONINI

per l'IRI S.p.a.
l'amministratore delegato
TEDESCHI

ALLEGATO *A*

Si riportano qui di seguito i servizi e gli impianti oggetto della presente convenzione, fermo restando che per ogni ulteriore elemento si rinvia a quanto stabilito nei vigenti atti di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed annesse convenzioni:

1) Servizi.

servizio telefonico ad uso pubblico nazionale interurbano svolto su di una unica rete di telecomunicazioni costituita ed esercita congiuntamente con la SIP;

servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico tra l'Italia ed i seguenti Paesi europei:

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, ex Jugoslavia, Isole Azzorre, Isole Faer Oer, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, ex Urss;

servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico tra l'Italia ed i seguenti Paesi del bacino Mediterraneo:

Algeria;

Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione in uso di circuiti ad uso esclusivo telefonico o ad uso promiscuo;

Egitto;

Libia;

Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione in uso di circuiti ad uso esclusivo telefonico o ad uso promiscuo;

Tunisia;

territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'ex Urss;

servizi di prenotazione nazionali ed internazionali (10-15);

servizi di accettazioni telefoniche pubbliche;

servizi di radiocomunicazioni mobili marittime;

servizi internazionali su rete telex-dati.

2) Impianti.

Costituzione ed esercizio di:

mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti tra centri di compartimento;

mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione di collegamenti trasversali nazionali;

rete internazionale, cavi sottomarini ed arterie internazionali, ivi compresi gli autocommutatori nazionali per il traffico internazionale;

impianti della rete internazionale a commutazione di circuito dell'Amministrazione (telex-dati), ivi compresi gli autocommutatori per il traffico internazionale;

sistemi trasmissivi necessari al collegamento tra la rete nazionale di telecomunicazioni e le stazioni terrene della società Telespazio;

sistemi trasmissivi necessari al collegamento degli impianti della società Italcable tra di loro e con la rete nazionale di telecomunicazioni, nonché — in territorio italiano — alla costituzione di circuiti internazionali di competenza della società stessa;

impianti e collegamenti adibiti allo svolgimento delle radiocomunicazioni mobili marittime;

ogni altro impianto per servizio di Stato, con specifico riguardo ai mezzi e circuiti di telecomunicazioni previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 1985.

ALLEGATO *B*

La società ha per oggetto la attuazione dei compiti ad essa affidati dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58 recante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni». In tale quadro la società provvederà ad espletare i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico già di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché all'installazione ed all'esercizio dei relativi impianti.

Non sono compresi nell'oggetto sociale i servizi di telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, i servizi espletati dall'Amministrazione sulla rete telex dati in ambito nazionale, nonché, fino all'estinzione dei relativi atti di concessione, i servizi concessi alle società SIRM e TELEMAR.

La società non può svolgere qualsivoglia attività industriale o commerciale non avente connessione con l'espletamento dei servizi concessi o con l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, ovvero entrare in partecipazione diretta o indiretta in qualunque modo e forma in società, imprese o enti pubblici o privati aventi per scopo l'attività di gestione delle telecomunicazioni senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può svolgere le operazioni commerciali industriali finanziarie mobiliari ed immobiliari che abbiano connessione funzionale con le attività sopra indicate, in partecipazione diretta od indiretta, previo assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. L'assenso si dà per acquisito decorsi 90 giorni dalla data della richiesta di consenso inviata dalla società al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La società non può effettuare la raccolta del risparmio tra il pubblico né le attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

ALLEGATO *C*

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58 concernente «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1992 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione incaricata della individuazione dei beni e dei rapporti attivi e passivi indicati al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 58/1992;

Visto il verbale con il quale si attesta che la predetta commissione ha definito, sulla base degli elementi forniti dagli organi competenti delle Aziende postelegrafoniche, gli elenchi dei beni e dei rapporti sopraindicati;

Considerato che i predetti elenchi raggruppano separatamente gli immobili, i beni mobili e gli impianti nonché i rapporti attivi e passivi da trasferire alla Società cui sarà assentita la concessione dei servizi di telecomunicazioni attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione p.t. e che eventuali valutazioni in essi contenute sono riportate solo ai fini della individuazione dei beni e dei rapporti di cui trattasi;

Considerato che detti elenchi comprendono i beni ed i rapporti esistenti alla data del 30 giugno 1992 per cui dovranno essere integrati con quelli acquisiti o sorti successivamente a tale data e fino al rilascio della concessione alla società di cui all'articolo 1 della legge n. 58/1992;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvati gli elenchi dei beni e dei rapporti esistenti alla data del 30 giugno 1992 che saranno trasferiti alla Società alla quale sarà assentita la concessione di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

Tali elenchi contraddistinti con le lettere A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Gli elenchi indicati al comma 1 dovranno essere aggiornati in base agli elementi riferiti alla data di entrata in vigore della citata convenzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro

ALLEGATO *D*

Si riportano di seguito le attribuzioni e ripartizioni degli introiti dei servizi già di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, fermo restando che per ogni ulteriore elemento di riferimento si rinvia a quanto stabilito nei vigenti atti di concessione dei servizi ad uso pubblico ed annesse convenzioni:

percentuale del 18,528%, già di spettanza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sui proventi del traffico telefonico interurbano automatico;

percentuale del 18,528% e quota fissa aggiuntiva per operazioni manuali già di spettanza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sui proventi del traffico telefonico interurbano svolto tramite operatrice;

percentuale del 78,305%, già spettante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sui proventi del traffico telefonico internazionale continentale in partenza;

percentuale del 15,397%, già spettante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sui proventi del traffico telefonico internazionale intercontinentale in partenza;

quote fisse aggiuntive per traffico telefonico internazionale tramite operatrice, già di spettanza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

percentuale del 9,391%, già di spettanza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sugli introiti derivanti da collegamenti diretti interurbani;

percentuale del 18,528%, al netto della predetta percentuale del 9,391%, già spettante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sugli introiti derivanti da collegamenti diretti interurbani;

percentuale del 14,015% già di spettanza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sugli introiti derivanti da collegamenti diretti internazionali continentali ed intercontinentali;

percentuale del 78,305%, al netto della percentuale del 14,015% di cui sopra, già di spettanza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sugli introiti derivanti da collegamenti diretti internazionali continentali;

percentuale del 15,397%, al netto del 14,015% di cui sopra, già spettante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sugli introiti derivanti da collegamenti diretti telefonici internazionali intercontinentali;

percentuale dell'82% sugli introiti derivanti dai traffici internazionali tra Italia e i Paesi rientranti nella sfera di competenza della società connessi ai servizi espletati sulla rete a commutazione di circuito dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (telex-dati);

percentuale del 18% sulla quota di pertinenza italiana per traffici in transito attraverso l'Italia, avente corso in parte sui collegamenti della società ed in parte su quelli della società Italcable;

percentuali stabilite dall'art. 33 della convenzione Ministero e società Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 523 del 13 agosto 1984, per i casi di instradamento di traffico internazionale non indicati nel precedente alinea;

introiti derivanti dal servizio mobile marittimo (tasse costiere e percentuali delle tasse di linea secondo le convenzioni vigenti);

proventi relativi ai circuiti di interesse militare o di sicurezza dello Stato di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1985 secondo le quote stabilite in materia dall'art. 52 della vigente convenzione SIP/Ministero.

Non spettano alla società un quarto della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice P.T. applicata sul traffico interurbano, nonché l'intera soprattassa prevista dal citato articolo per il traffico internazionale (continentale ed intercontinentale), già di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I relativi importi saranno versati al Ministero per la successiva ripartizione secondo le norme vigenti.

Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni devono essere versate dalle concessionarie nelle entrate del bilancio dello Stato.

ALLEGATO *E*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI CONTABILIZZAZIONE EX AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

Procedure contabili.

Le incombenze attinenti alle procedure contabili concernono i seguenti punti.

Riscontro e registrazione delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria, nonché dei titoli di spesa pagati dalle sezioni stesse, riferiti ad operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1992, da imputare all'esercizio finanziario 1992.

Predisposizione dei seguenti documenti:

a) conti consuntivi dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1992 da presentare al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, per essere inseriti nel rendiconto generale dello Stato stesso ai fini dell'approvazione da parte del Parlamento in conformità dell'articolo 81, primo comma, della Costituzione;

b) prescritte relazioni ed analisi di bilancio da produrre al Ministero del tesoro;

c) predisposizione del decreto di accertamento dei residui passivi, corredato dei relativi modelli 206 dimostrativi, da inoltrare all'ufficio riscontro P.T. della Corte dei conti d'intesa con l'ufficio stesso, per la prescritta «parificazione» (art. 53 della legge di contabilità generale dello Stato, articoli 38 e 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti).

A tali effetti viene confermato che:

c1) il personale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici con attribuzioni di funzionario delegato continuerà, ai sensi dell'art. 61 della legge di contabilità generale dello Stato — al fine di esaurire le disponibilità di fondi riscossi entro il 31 dicembre sulle aperture di credito disposte nell'anno 1992 — ad effettuare pagamenti esclusivamente riferibili al predetto anno, chiudendo — in via definitiva — entro il 31 marzo 1993 la rendicontazione amministrativa giustificativa della propria gestione;

c2) il personale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici con funzioni di agente contabile della riscossione e di agente contabile «a materia» predisporrà i conti giudiziari relativi alla propria gestione nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni pubblicistiche;

c3) i rendiconti amministrativi presentati dal personale di cui al primo comma del presente articolo verranno riscontrati dagli uffici amministrativi dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e trasmessi a cura dell'ex Direzione centrale ragioneria contestualmente alla prescritta «situazione semestrale».

I conti giudiziali di cui al precedente punto *c2* saranno inoltrati dagli agenti contabili ai competenti uffici della Corte dei Conti, tramite l'ex Direzione centrale ragioneria nei termini previsti per il «discarico», in base alle vigenti disposizioni in materia.

Il conto patrimoniale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1992 verrà redatto dalla ex Direzione centrale ragioneria nei termini previsti in base alle contabilità trasmesse dai consegnatari, unitamente alle schede di «concordanza» con le attività e le passività quali risultanti dai conti consuntivi dell'entrata e della spesa e saranno trasmessi al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Agli effetti operativi ed attuativi viene stabilito inoltre che:

1) i pagamenti delle spese relative ai rapporti passivi per i quali la società subentra all'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi dell'art. 3 della legge, saranno effettuati secondo le clausole contenute nei relativi contratti, in base a fatture registrate dalla ex Direzione centrale ragioneria della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e debitamente «liquidati» dalle ex direzioni centrali presso le quali sono stati stipulati i contratti medesimi;

2) i detti pagamenti saranno effettuati tramite le banche individuate dalla società, previa delega della società stessa, a firma del dirigente responsabile del'ex Direzione centrale ragioneria, la quale provvederà anche a richiedere il rimborso al Ministero del tesoro delle somme erogate, secondo quanto previsto dall'art. 6, quarto comma, della citata legge.

ALLEGATO *F*

Si premette che la seguente intesa avrà effetto nell'ipotesi di una approvazione del d.d.l. n. 5866/c nella sua attuale stesura e a tal fine le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, per la rimozione di ogni eventuale ostacolo all'approvazione del disegno di legge entro il 1991.

Considerato che la premessa costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo;

si conviene quanto segue:

le parti ribadiscono l'impegno ad assicurare la piena valorizzazione delle relazioni sindacali nella costituenda S.p.a., sia sulla base dello specifico protocollo del 12 maggio 1989 che del protocollo IRI-Confederazioni CGIL-CISL-UIL del 16 luglio 1986;

l'IRI concorda con le OSL che la definitiva allocazione delle funzioni, delle competenze e del personale della S.p.a. nel settore delle TLC del Gruppo, sarà determinata sulla base dei criteri d'assetto delle telecomunicazioni nel nostro Paese, definiti dal CIPE e che devono riguardare l'insieme delle Società concessionarie del servizio delle TLC;

l'IRI dichiara che qualora siffatto obiettivo non fosse raggiunto nei termini previsti dalla legge in corso di emanazione, si attiverà presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per mantenere la vigenza della concessione della S.p.a. sino alla definizione del riassetto in questione;

l'IRI ribadisce che la collocazione in ambito privatistico del rapporto di lavoro dei lavoratori della S.p.a., che non avessero usufruito della facoltà di opzione per rimanere in ambito pubblico, avverrà sulla base di intese tra le parti deputate;

per quanto riguarda eventuali mobilità dei lavoratori in ragione delle esigenze produttive, queste potranno essere attivate nei limiti del territorio provinciale, sede di lavoro del lavoratore, salvo eccezioni da definire di volta in volta tra le parti nelle sedi competenti;

al personale ASST/Amm. P.T. transitato sarà assicurata, nell'ambito della instaurazione del rapporto di lavoro, continuità ai fini degli istituti contrattuali legati alla anzianità comunque maturata nelle P.A. Quanto precede troverà applicazione evuto riguardo anche al trattamento di fine rapporto per i lavoratori che provvederanno a riversare, all'atto del passaggio, il

trattamento di buonuscita maturato durante il rapporto di pubblico impiego, qualora non fossero definite altre modalità;

per tutti i lavoratori transitati verrà applicata la regolamentazione legislativa del Fondo pensioni telefonici. Per quanti dei predetti ne facessero richiesta, si conferma la applicabilità dell'art. 6 della legge n. 407/1990 e dell'art. 6 della legge n. 54/1982 ed inoltre viene riconosciuta la facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

le parti si attiveranno, nelle sedi opportune e per quanto di competenza, affinché ai titolari di alloggi di servizio, compresi quelli di proprietà della Cassa integrativa e dell'Ipost, al momento del passaggio alla S.p.a. venga previsto il diritto al loro utilizzo e la partecipazione ad eventuali riscatti.

ALLEGATO *G*

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni on. Carlo Vizzini, e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL si conviene quanto segue:

1) il Ministro prende atto, valutandolo positivamente, dell'accordo IRI-STET - Organizzazioni sindacali e lo rappresenterà al Parlamento come presupposto per l'ulteriore corso del disegno di legge di riforma delle telecomunicazioni;

2) il Ministro, in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del disegno di legge, si impegna a far si che il personale che opta per la permanenza nel pubblico impiego, trovi utile collocazione;

3) il Ministro si attiverà affinché gli attuali conduttori di alloggi di proprietà della Cassa integrativa e dell'Ipost interessati alla riforma, possano continuare ad utilizzarli e possano partecipare ad eventuali riscatti.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro: VIZZINI

CGIL - CISL - UIL

FPT-Silts-Silte

Filpt

Uiltes-Uilte

91A6142

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 dicembre 1992.

Delega al Governatore della Banca d'Italia a disporre nei casi di urgente necessità la temporanea sospensione delle quotazioni di una o più delle valute quotate in borsa, allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in cui è stata prevista la possibilità che il Ministro del tesoro deleghi «per i casi di urgente necessità» la Banca d'Italia ad adottare provvedimenti di temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o più delle valute estere di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1990 «Disposizioni in materia valutaria», al fine di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi;

Visti i decreti del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1989 e del 4 dicembre 1990, con cui veniva rilasciata la succitata delega, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro n. 802889 del 22 settembre 1992, con cui è stata prorogata la sospensione presso le borse valori italiane delle quotazioni contro lire delle valute estere di cui al citato art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Considerato l'intendimento del Governo di riassumere gli obblighi di intervento previsti dall'accordo europeo di cambio, sopprimendo contestualmente il citato decreto del 22 settembre 1992;

Considerata l'opportunità di rilasciare detta delega alla Banca d'Italia fino alla emanazione del provvedimento di abolizione del «fixing»;

Decreta:

Art. 1.

Il Governatore della Banca d'Italia, o chi ne fa le veci, è delegato, fino al 31 dicembre 1993, a disporre nei casi di urgente necessità la temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o più valute delle valute estere di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1990 «Disposizioni in materia valutaria», allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi.

Art. 2.

In caso di esercizio della delega di cui all'art. 1, il Governatore della Banca d'Italia, o chi ne fa le veci, ne darà immediata comunicazione al Ministro del tesoro che stabilirà le modalità per la rilevazione del corso nel periodo di sospensione della quotazione della o delle valute di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il provvedimento di sospensione preso nei casi di urgente necessità dal Governatore, o da chi ne fa le veci, sarà successivamente ratificato con decreto del Ministro del tesoro da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Parimenti saranno successivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* le modalità di rilevazione dei corsi della o delle valute di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6186

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni. (Provvedimento n. 20/1992).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto l'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;

Visto il piano per la ristrutturazione delle tariffe e dei servizi di telecomunicazioni trasmesso in data 17 dicembre 1992 dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) tenutasi il 29 dicembre 1992 e vista la relazione da questa approvata;

Considerato che la proposta sulla quale il CIP è tenuto a pronunciarsi concerne in modo esclusivo i criteri di carattere generale in merito al modo di intendere ed applicare la stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonché l'armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità europea, mentre il compito di fissare le tariffe spetta dal 1° gennaio 1993 al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e che in quella sede dovranno effettuarsi più specifiche analisi dei costi ottimali sui quali parametrare la crescita della produttività, nonché degli elementi di raffronto con le tariffe comunitarie ai fini dell'armonizzazione con esse delle tariffe nazionali;

Delibera:

1. È approvato il Piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni di cui alla proposta, nei sensi in narrativa.

2. I Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro provvederanno per quanto di loro competenza.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro - Presidente delegato: GUARINO

92A6209

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Cassa conguaglio per il settore elettrico: modifica quota percentuale direttamente trattenuta dall'Enel a titolo di acconto per il rimborso degli oneri nucleari. (Provvedimento n. 22/1992).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 che, regolando la disciplina della C.C.S.E., fissa, tra l'altro, le modalità per il versamento del sovrapprezzo termico da parte delle aziende distributrici;

Visto il provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988 che proroga la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 3/88, paragrafo *D)*, punto 1, destinando il relativo gettito all'alimentazione dell'apposito conto di gestione denominato «Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari»;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33;

Visti i provvedimenti CIP n. 11 del 28 marzo 1990; n. 6 del 21 marzo 1991; n. 6 del 29 aprile 1992 e n. 4 del 22 aprile 1992 che dettano regole per i rimborsi degli oneri nucleari;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

A modifica di quanto previsto al punto 2 del provvedimento CIP n. 11 del 28 marzo 1990, ed al punto 3 del provvedimento CIP n. 4 del 22 aprile 1992, l'Enel è autorizzato a trattenere a titolo di acconto per i primi quattro bimestri di ciascun anno il 75% e per i successivi due bimestri il 95% dell'importo della maggiorazione straordinaria fatturata alla propria utenza.

Entro il 15 novembre di ciascun anno l'Enel provvederà ad integrare le disponibilità della Cassa conguaglio per il settore elettrico di quanto si renderà eventualmente necessario al fine di consentire il versamento previsto dall'art. 33, punto 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Qualora, invece, entro tale termine, le quote versate superino le suddette necessità della C.C.S.E., questa verserà le eccedenze all'Enel in conto rimborso oneri straordinari.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro - Presidente delegato: GUARINO

92A6210

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-1993;

Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 20 gennaio 1992; recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, di modifica al regio decreto n. 1652 del 1938 aggiungendo alla tabella XXXVIII del medesimo la tabella XXXIX, relativa al diploma universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 14 luglio 1992, dal senato accademico in data 15 luglio 1992 e dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste in data 30 luglio 1992, relative alla modifica di statuto relativa all'inserimento del diploma universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 97 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

Diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia

Art. 98. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 99. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 100. — Il corso di diploma non è scuscettibile di abbreviazione eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 101. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 102. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 103. — Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno

460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.

Art. 104. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 105. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 106. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeucità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 107. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 108. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve avere superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 109. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 110. — Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 111. — Le aree, con indicati crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno:

I semestre:

AREA I — *Propedeutica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

AREA II — *Anatomia generale, fisiologia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:
istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° Anno:

I semestre:

AREA III — *Fisiopatologia - Visione binoculare* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

AREA IV — *Semeiologia e patologia oculare* (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato, di teniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:
patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

3° Anno:

I semestre:

AREA V — *Oftalmologia specialistica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assisteneza oftalmica:
nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

AREA: *Tecniche semeiologiche e farmacologia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria:

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:
farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:
etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 112. — Al temine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 113. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 114. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commisioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 115. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 ottobre 1992

Il rettore

92A6149

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 dicembre 1992, n. 18.

Importazione di banane fresche per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993.

La circolare n. 17 del 21 giugno 1990 concernente «Importazioni di banane fresche (N.C. 0803 0010) da luglio 1990 a giugno 1991» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1990 — prorogata senza modifiche da ultimo con circolare n. 13 del 28 luglio 1992 — è ulteriormente prorogata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993.

Pertanto le importazioni di banane effettuate per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993 dovranno avvenire con le stesse modalità e limitatamente agli stessi quantitativi stabiliti nella citata circolare n. 17/1990.

Per comodità degli operatori, si riportano in allegato i quantitativi mensili del contingente «a dogana controllata», per il primo semestre 1993.

Il Ministero del commercio con l'estero si riserva di riconsiderare quanto sopra, sulla base di disposizioni comunitarie.

Il direttore generale: GIORGIERI

ALLEGATO

RIPARTIZIONE MENSILE DEL CONTINGENTE (*)

1° gennaio-30 giugno 1993

DOGANE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	TOTALE
Dogane via mare:							
Livorno	4.500	4.500	5.000	6.200	6.200	4.700	31.100
Napoli	3.300	3.300	6.500	5.500	5.500	6.000	30.100
Genova	4.100	4.100	5.000	6.200	6.200	4.800	30.400
Civitavecchia	3.300	3.300	3.700	4.000	4.000	3.600	21.900
Savona	3.300	3.300	3.800	3.900	3.900	3.700	21.900
Palermo	3.100	3.100	2.700	2.800	2.800	2.500	17.000
Salerno	2.600	2.600	2.700	3.400	3.400	2.500	17.200
Dogane via terra:							
Chiasso	1.400	1.400	1.000	1.600	1.600	1.000	8.000
Totale	25.600	25.600	30.400	33.600	33.600	28.800	177.600

(*) Quantità espresse in tonnellate.

92A6175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'approvazione e alla pubblicazione di decreti legislativi e regolamenti governativi di recepimento di direttive CEE.

Si comunica che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 e che il Presidente della Repubblica ha firmato nello stesso giorno i seguenti decreti legislativi e regolamenti governativi che, per motivi tecnici, saranno pubblicati in un apposito supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Decreti legislativi recanti il recepimento delle seguenti direttive CEE:

Direttiva 90/604/CEE sui conti annuali e 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU;

Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi;

Direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza;

Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

Direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano;

Direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano;

Direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano;

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Decreti del Presidente della Repubblica recanti il recepimento delle seguenti direttive CEE:

Direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura;

Direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Direttiva 91/69/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina;

Direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

Direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

92A6212

MINISTERO DEI TRASPORTI

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva n. 91/662/CEE del 6 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna in caso di urto.

La direttiva in oggetto, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 29 del 13 aprile 1992, fissa alla data del 1° ottobre 1992 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla stessa data del 1° ottobre 1992 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G n. 186 D.C.IV n. A077 del 24 novembre 1992 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

92A6213

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva n. 92/21/CEE del 31 marzo 1992 relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.

La direttiva in oggetto, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 52 del 6 luglio 1992, fissa alla data del 1° luglio 1992 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla data del 1° ottobre 1992 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 189 D.C.IV n. A080 del 24 novembre 1992 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

92A6214

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva n. 92/22/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.

La direttiva in oggetto, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L52 del 6 luglio 1992, fissa alla data del 1° luglio 1992 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla data del 1° ottobre 1992 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G n. 188 D.C. IV n. A079 del 24 novembre 1992 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

92A6215

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva n. 92/23/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché del loro montaggio.

La direttiva in oggetto, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L52 del 6 luglio 1992, fissa alla data del 1° luglio 1992 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla data del 1° gennaio 1993 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G n. 190 D.C. IV n. A081 del 24 novembre 1992 con la quale si rendono applicabili, a partire dalla suddetta data, le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

92A6216

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva n. 92/24/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai dispositivi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.

La direttiva in oggetto, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 52 del 6 luglio 1992, fissa alla data del 1° gennaio 1993 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla data del 1° gennaio 1994 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G n. 187 D.C. IV n. A078 del 24 novembre 1992 con la quale si rendono applicabili, a partire dalla suddetta data, le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

92A6217

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva n. 92/53/CEE del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

La direttiva in oggetto, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 79 dell'8 ottobre 1992, fissa alla data del 31 dicembre 1992 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla data del 1° gennaio 1993 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva sono applicabili a partire dalla suddetta data.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

92A6218

MINISTERO DEL TESORO

N. 249

Media dei titoli del 21 dicembre 1992

Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,750
» » » 21- 4-1987/94	90,225
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	90,225
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,275
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,475
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,125
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,400
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,525
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,450
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	95,925
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,950
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,425
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,150
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,700
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,725
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,875
» » » » 1- 4-1988/93	100,050
» » » » 1- 5-1988/93	100,400
» » » » 1- 6-1988/93	101,200
» » » » 18- 6-1986/93	99,400
» » » » 1- 7-1988/93	100,675
» » » » 17- 7-1986/93	99,275
» » » » 1- 8-1988/93	100,125
» » » » 19- 8-1986/93	99,325

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,875
» » » » 18- 9-1986/93	99,525
» » » » 1-10-1988/93	99,850
» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » » 1-11-1988/93	100,575
» » » » 18-11-1987/93	101,050
» » » » 19-12-1986/93	102,275
» » » » 1- 1-1989/94	100,150
» » » » 1- 2-1989/94	99,875
» » » » 1- 3-1989/94	99,675
» » » » 15- 3-1989/94	99,350
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,950
» » » » 1-10-1987/94	99,775
» » » » 1-11-1989/94	99,725
» » » » 1- 1-1990/95	99,625
» » » » 1- 2-1985/95	98,625
» » » » 1- 3-1985/95	95,950
» » » » 1- 3-1990/95	97,900
» » » » 1- 4-1985/95	95,075
» » » » 1- 5-1985/95	94,975
» » » » 1- 5-1990/95	98,700
» » » » 1- 6-1985/95	94,750
» » » » 1- 7-1985/95	95,425
» » » » 1- 7-1990/95	98,900
» » » » 1- 8-1985/95	95,400
» » » » 1- 9-1985/95	95,675
» » » » 1- 9-1990/95	98 —
» » » » 1-10-1985/95	96,725
» » » » 1-10-1990/95	97,925
» » » » 1-11-1985/95	99 —
» » » » 1-11-1990/95	98,750
» » » » 1-12-1985/95	100,150
» » » » 1-12-1990/95	99,800
» » » » 1- 1-1986/96	98,625
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,975
» » » » 1- 1-1991/96	98,725
» » » » 1- 2-1986/96	97,750
» » » » 1- 2-1991/96	98,250
» » » » 1- 3-1986/96	95,550
» » » » 1- 4-1986/96	94,525
» » » » 1- 5-1986/96	94,225
» » » » 1- 6-1986/96	94,900
» » » » 1- 7-1986/96	94,375

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	94,150
» » » »	1- 9-1986/96	94,525
» » » »	1-10-1986/96	95,550
» » » »	1-11-1986/96	98 —
» » » »	1-12-1986/96	100,075
» » » »	1- 1-1987/97	97,850
» » » »	1- 2-1987/97	95,725
» » » »	18- 2-1987/97	95,500
» » » »	1- 3-1987/97	94,350
» » » »	1- 4-1987/97	94,100
» » » »	1- 5-1987/97	93,950
» » » »	1- 6-1987/97	93,950
» » » »	1- 7-1987/97	94,125
» » » »	1- 8-1987/97	94,300
» » » »	1- 9-1987/97	95,500
» » » »	1- 3-1991/98	94,625
» » » »	1- 4-1991/98	94,425
» » » »	1- 5-1991/98	95,400
» » » »	1- 6-1991/98	96,450
» » » »	1- 7-1991/98	95,725
» » » »	1- 8-1991/98	94,800
» » » »	1- 9-1991/98	94,400
» » » »	1-10-1991/98	94,825
» » » »	1-11-1991/98	95,275
» » » »	1-12-1991/98	96,575
» » » »	1- 1-1992/99	95,275
» » » »	1- 2-1992/99	94,300
» » » »	1- 3-1992/99	94,175
» » » »	1- 4-1992/99	94,350
» » » »	1- 5-1992/99	94,700

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,700
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,775
» » »	12,50%	1-10-1993	98,500
» » »	12,50%	1-11-1993	98,500
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,525
» » »	12,50%	17-11-1993	98,725
» » »	12,50%	1-12-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,925
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,825
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,800
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,650
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	96,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,650
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	94,550
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94,575
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	94,250
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	94,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,850
» » »	12,50%	1-11-1990/97	95,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	95,800
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	95,500
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	93,500
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	93,150
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	93,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,175
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	93,850
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,050
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	92,825
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	93 –

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,250
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	100,100
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,900
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,400
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,050
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	100 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,175
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100,700
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	99,750
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	103,450

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M21122

N. 250

Media dei titoli del 22 dicembre 1992

Rendita 5% 1935	62 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	101,80
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,800
» » » 21- 4-1987/94	90,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,550
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,700
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,650
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,700
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,500
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,500
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,500
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	102,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,350
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,850
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,725
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,825
» » » » 1- 4-1988/93	100,125
» » » » 1- 5-1988/93	100,425
» » » » 1- 6-1988/93	101,175
» » » » 18- 6-1986/93	99,250
» » » » 1- 7-1988/93	100,750
» » » » 17- 7-1986/93	99,250
» » » » 1- 8-1988/93	100,075
» » » » 19- 8-1986/93	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,825
» » » » 18- 9-1986/93	99,550
» » » » 1-10-1988/93	99,900
» » » » 20-10-1986/93	99,925
» » » » 1-11-1988/93	100,625
» » » » 18-11-1987/93	101 —
» » » » 19-12-1986/93	102,250
» » » » 1- 1-1989/94	100,200
» » » » 1- 2-1989/94	99,850
» » » » 1- 3-1989/94	99,600
» » » » 15- 3-1989/94	99,350
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	98,925
» » » » 1-10-1987/94	99,750
» » » » 1-11-1989/94	99,750
» » » » 1- 1-1990/95	99,675
» » » » 1- 2-1985/95	98,800
» » » » 1- 3-1985/95	95,825
» » » » 1- 3-1990/95	98,025
» » » » 1- 4-1985/95	95,125
» » » » 1- 5-1985/95	94,975
» » » » 1- 5-1990/95	98,700
» » » » 1- 6-1985/95	94,850
» » » » 1- 7-1985/95	95,325
» » » » 1- 7-1990/95	98,975
» » » » 1- 8-1985/95	95,400
» » » » 1- 9-1985/95	95,700
» » » » 1- 9-1990/95	98 —
» » » » 1-10-1985/95	96,950
» » » » 1-10-1990/95	97,925
» » » » 1-11-1985/95	99,075
» » » » 1-11-1990/95	98,775
» » » » 1-12-1985/95	100,325
» » » » 1-12-1990/95	99,950
» » » » 1- 1-1986/96	98,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,850
» » » » 1- 1-1991/96	98,950
» » » » 1- 2-1986/96	97,675
» » » » 1- 2-1991/96	98,325
» » » » 1- 3-1986/96	95,300
» » » » 1- 4-1986/96	94,525
» » » » 1- 5-1986/96	94,250
» » » » 1- 6-1986/96	94,550
» » » » 1- 7-1986/96	94 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	94,150
» » » »	1- 9-1986/96	94,650
» » » »	1-10-1986/96	95,475
» » » »	1-11-1986/96	98,200
» » » »	1-12-1986/96	100,200
» » » »	1- 1-1987/97	97,975
» » » »	1- 2-1987/97	95,825
» » » »	18- 2-1987/97	95,600
» » » »	1- 3-1987/97	94,450
» » » »	1- 4-1987/97	94,100
» » » »	1- 5-1987/97	94 —
» » » »	1- 6-1987/97	93,975
» » » »	1- 7-1987/97	94,275
» » » »	1- 8-1987/97	94,150
» » » »	1- 9-1987/97	95,750
» » » »	1- 3-1991/98	94,625
» » » »	1- 4-1991/98	94,700
» » » »	1- 5-1991/98	95,450
» » » »	1- 6-1991/98	96,700
» » » »	1- 7-1991/98	95,675
» » » »	1- 8-1991/98	94,950
» » » »	1- 9-1991/98	94,600
» » » »	1-10-1991/98	95,075
» » » »	1-11-1991/98	95,350
» » » »	1-12-1991/98	96,675
» » » »	1- 1-1992/99	95,500
» » » »	1- 2-1992/99	94,700
» » » »	1- 3-1992/99	94,450
» » » »	1- 4-1992/99	94,600
» » » »	1- 5-1992/99	94,700

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,675
» » »	12,50%	1-10-1993	98,625
» » »	12,50%	1-11-1993	98,625
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,675
» » »	12,50%	17-11-1993	98,800
» » »	12,50%	1-12-1993	98,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,550
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98 —
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,850
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	96,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,900
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	94,725
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94,800
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	94,825
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	94,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,475
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96,450
» » »	12,50%	1-11-1990/97	96,250
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	96,550
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	95,950
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	93,900
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	93,575
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	93,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,550
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,300
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93,525
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	93,725

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,600
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	100,100
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,225
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,750
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,175
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100,700
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	99,750
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	102,975

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M22122

Cambi giornalieri del 30 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 30 dicembre 1992

Dollaro USA	1470,86
ECU	1775,62
Marco tedesco	910,19
Franco francese	267,14
Lira sterlina	2225,41
Fiorino olandese	810,12
Franco belga	44,31
Peseta spagnola	12,832
Corona danese	235,58
Lira irlandese	2397,65
Dracma greca	6,849
Escudo portoghese	10,084
Dollaro canadese	1160,17
Yen giapponese	11,805
Franco svizzero	1008,13
Scellino austriaco	129,37
Corona norvegese	212,41
Corona svedese	208,43
Marco finlandese	280,70
Dollaro australiano	1013,72

AVVERTENZA:

Si comunica che non potendo il 24 ed il 31 dicembre p.v. aver luogo la concertazione fra le banche centrali, per dette giornate dovrà farsi riferimento alle quotazioni rilevate rispettivamente il 23 ed il 30 dicembre 1992.

92A6211

ENTE FERROVIE DELLO STATO S.p.a.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1993 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre luglio 1992-dicembre 1992:

cedola n. 7 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 5,863% netto;

cedola n. 5 del prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale casse rurali ed artigiane nella Misura del 5,906% netto;

cedola n. 4 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 5,775% netto,

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banca di Roma (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito romagnolo - Banca Fideuram (ex Manusardi) - Banca popolare di Sondrio.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1992, è risultato pari al 14,345%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1992, è risultato pari al 16,035%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 15,190% equivalente al tasso semestrale del 7,33%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1993-giugno 1993, scadenza 1° luglio 1993, cedola n. 8, un interesse lordo del 7,750% pari ad un rendimento del 6,781% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1995 T.V.
Serie speciale casse rurali ed artigiane

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi di ottobre e novembre 1992 è risultato pari al 7,280%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1992, è risultato pari all'8,018%;

c) la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al tasso semestrale del 7,65%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1993-giugno 1993, scadenza 1° luglio 1993, cedola n. 6, un interesse lordo del 7,850% pari ad un rendimento del 6,869%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1992 è risultato pari al 14,559%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1992, è risultato pari al 16,035%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 15,297% equivalente al tasso semestrale del 7,38%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1993-giugno 1993, scadenza 1° luglio 1993, cedola n. 5, un interesse lordo del 7,650% pari ad un rendimento del 6,694% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

92A6177

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

4111003060 92

L. 1.200